

# AEC FULL MEDICAL 2.1

**Contratto di Assicurazione  
per il rimborso delle spese mediche da malattia e da infortunio  
redatto secondo le Linee Guida emanate da ANIA ad esito del Tavolo di  
lavoro "Contratti Semplici e Chiari" (06 febbraio 2018)**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Condizioni  
di Assicurazione**

**MODELLO FI0089  
Edizione 12/06/2019**

**RBM Assicurazione Salute S.p.A. - Socio Unico**



## SOMMARIO

Condizioni di Assicurazione da pag. 1 a pag. 36:

---

- SEZIONE I

- 
- Glossario *da pag. 1*

- 
- Capitolo 1 – Informazioni generali – *da pag. 6*

- 
- Capitolo 2 – Condizioni assicurative – *da pag. 8*

---

- SEZIONE II

- 
- Capitolo 1- Scheda riassuntiva Massimali/somme assicurate e franchigie-  
*da pag. 12*

- 
- Capitolo 2 - Descrizione delle Prestazioni Assicurate - *da pag. 17*

- 
- Capitolo 3 – Delimitazioni ed Esclusioni dell'Assicurazione - *da pag. 25*

- 
- Capitolo 4 - Liquidazione dell'indennizzo - *da pag. 27*

---

- SEZIONE III

- 
1. Capitolo 1 – ComfortSalute® - *da pag. 34*

---

- ALLEGATI

- 
1. Elenco delle prestazioni odontoiatriche

- 
2. Elenco Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi

- 
3. Informativa resa all'interessato ai sensi del Codice sulla Privacy (fac  
simile)
- 

Ai sensi dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle Linee Guida emanate da ANIA ad esito del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" (06 febbraio 2018), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o Assistito, contenute del presente contratto, sono riportate in carattere "sottolineato e grassetto".

**Sezione I**

**GLOSSARIO**

**Assicurato:** colui il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto con il quale la Società si impegna a tenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.

**Assistenza infermieristica:** l'assistenza prestata da professionista sanitario fornito di specifica qualifica (diploma di infermiere). Sono esclusi tutti coloro che non siano in possesso di tale qualifica.

**Carenza/Termini di aspettativa:** il periodo di tempo che intercorre fra la data di effetto dell'assicurazione e l'inizio della garanzia.

**Cartella Clinica:** documento (o insieme di documenti) ufficiale compilato durante il ricovero, contenente i dati del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e diagnosi di dimissione, anamnesi patologica remota e prossima (storia sanitaria del paziente), terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.). La cartella clinica ha natura di atto pubblico.

**CDA:** condizioni di assicurazione.

**Centrale Operativa o Call Center:** è la struttura di Previmedical che eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni alla stessa attribuite dalla polizza. Previmedical – Servizi per Sanità Integrativa S.p.A. eroga servizi amministrativi e liquidativi ai clienti della Società; Previmedical ha sede in Italia, via Forlanini 24 – 31022 Borgo Verde, Preganziol Treviso.

**Centro Medico:** struttura, ambulatorio o poliambulatorio anche non adibiti al ricovero, non finalizzata al trattamento di problematiche di natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità (esami diagnostici strumentali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e dotata di direttore sanitario iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

**Certificato di assicurazione:** il documento rilasciato dalla Società che riporta gli elementi principali dell'assicurazione (decorrenza e scadenza della polizza, il premio, gli estremi del Contraente, i soggetti assicurati, ecc).

**Chirurgia Bariatrica:** detta anche "chirurgia dell'obesità". Interventi chirurgici aventi la finalità di ridurre l'assunzione di cibo attraverso la diminuzione della capacità gastrica (interventi restrittivi) o della capacità di assorbimento dei cibi da parte dell'intestino (interventi malassorbitivi).

**Contraente:** colui che stipula la polizza e che è responsabile del versamento del premio.

**Day Hospital/Day Surgery:** La degenza, senza pernottamento, in Istituto di cura/struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite dai medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica completa di scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.). Si considera Day Hospital anche il Regime MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa). Non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso.

**Difetto fisico:** alterazione organica clinicamente statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da anomalia congenita.

**Evento/Data Evento:**

- **Prestazioni Ospedaliere** - il singolo ricovero, anche in regime di Day Hospital o il singolo intervento chirurgico ambulatoriale (anche per più patologie). La data dell'evento è quella in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l'intervento chirurgico in ambulatorio.
- **Prestazioni Extraospedaliere** - tutti gli accertamenti, visite ed esami, riguardanti la stessa patologia, inviati contemporaneamente.. La data evento è quella della prima prestazione sanitaria erogata, relativa allo specifico evento.
- **Prestazioni Fisioterapiche** - la singola prestazione. La data evento è quella in cui è eseguita la singola prestazione relativa allo specifico evento.
- **Prestazioni Odontoiatriche** - la singola prestazione. La data evento è quella in cui è eseguita la prestazione relativa allo specifico evento.

**Franchigia:** la parte delle spese sostenute, determinata in maniera fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Se non diversamente indicato si applica per evento.

**Grandi Interventi (GI):** gli interventi chirurgici elencati nell'Allegato 2 "Elenco Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi".

**Grandi Eventi Morbosi (GEM):** le malattie elencate nell'Allegato 2 "Elenco Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi".

**Indennità sostitutiva:** indennizzo forfettario giornaliero riconosciuto in caso di ricovero che non comporti il rimborso di spese sanitarie.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili e documentabili.

**Intervento ambulatoriale:** Intervento di piccola chirurgia eseguito senza ricovero presso l'ambulatorio o lo studio medico chirurgico.

**Intervento Chirurgico:** atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. **Eventuali biopsie effettuate nell'ambito di endoscopie non sono considerate intervento chirurgico.**

**Intervento Chirurgico concomitante:** qualsiasi procedura chirurgica effettuata nella medesima sessione dell'intervento principale.

**Intramoenia:** prestazioni sanitarie erogate individualmente o in équipe da professionista medico, dipendente di una struttura sanitaria pubblica, fuori dall'orario di lavoro, in regime di ricovero, in favore e per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazioni del professionista e/o per quelle della struttura sanitaria.

Le suddette prestazioni libero-professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede) che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede).

**Istituto di Cura:** Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario o clinica privata regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

**Non si considerano "Istituto di cura" gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche o deputate alle lungodegenze (RSA).**

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1 gennaio 2013.

**Lungodegenza:** ricovero in cui le condizioni fisiche dell'Assicurato siano tali che una guarigione non può essere raggiunta con trattamenti medici e la permanenza in un istituto di cura è resa necessaria da misure di carattere essenzialmente assistenziale o fisioterapico di mantenimento.

**MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa):** modalità organizzativa di prestazioni terapeutiche e diagnostiche complesse, con cui diversi specialisti interagiscono in maniera coordinata; pertanto consente l'erogazione di prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo che non comportino la necessità del ricovero ordinario e che per loro natura o complessità di esecuzione richiedano che sia garantito un regime di assistenza medica ed infermieristica continua, non attuabile in ambiente ambulatoriale.

**Malattia:** ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. **La gravidanza non è considerata malattia.**

**Malattia Mentale:** tutte le patologie mentali (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese nel capitolo 5 (DISTURBI PSICHICI) della 9° revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD9-CM dell'OMS).

**Massimale:** la spesa massima rimborsabile fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, la Società presta le garanzie.

**Medicina Alternativa o Complementare:** le pratiche mediche "non convenzionali" definite dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina ayurvedica; medicina antroposofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese; omotossicologia; osteopatia; chiropratica.

**Network:** rete convenzionata costituita da Ospedali, Istituti a carattere scientifico, Case di cura, Centri diagnostici, Poliambulatori, Laboratori, Centri fisioterapici, Medici Specialisti ed Odontoiatri, per l'erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta e a tariffa agevolata mediante l'utilizzo della Card RBM Salute. L'elenco delle strutture convenzionate è consultabile sul sito internet [www.rbmsalute.it](http://www.rbmsalute.it).

**Non autosufficienza:** l'incapacità totale, permanente e irreversibile di svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana correlate alla mobilità, all'alimentazione e all'igiene personale.

**Polizza:** i documenti che descrivono e provano l'assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Prestazioni miste:** prestazioni mediche eseguite presso strutture convenzionate, ma da professionisti non convenzionati.

**Protesi acustica** (Apparecchio acustico): è un dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro, ai fini della correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi, avente carattere di stabilizzazione clinica.

**Protesi ortopediche:** sostituzione artificiale di parte degli arti del corpo (escluse pertanto ad esempio le ortosi, ovvero: tutori, busti, ginocchiere, plantari).

**Reclamo:** una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti della Società o di un intermediario, relativa ad un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

**Regime di assistenza diretta:** l'accesso, tramite preventiva attivazione della Centrale Operativa, alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate appartenenti al Network, con pagamento diretto alle strutture convenzionate dell'importo dovuto per la prestazione ricevuta dall'Assicurato, al netto di eventuali somme che rimangano a suo carico, nei limiti ed alle condizioni prestabiliti dalle CDA.

**Regime misto:** l'accesso, tramite preventiva attivazione della Centrale Operativa, ad Istituti di cura convenzionati appartenenti al Network ricevendo prestazioni mediche eseguite da medici non convenzionati.

**Regime rimborsuale:** il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte e non rientranti nell'ambito del Network, nei limiti ed alle condizioni prestabiliti dalle CDA.

**Ricovero:** degenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento, documentato da una Cartella Clinica e da una SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera) e anche la permanenza in Day Hospital/Day Surgery.

**Ricovero Improprio:** la degenza, sia con che senza pernottamento in Istituto di Cura, che non risulta essere necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non viene praticata alcuna terapia complessa e vengono eseguiti solo accertamenti diagnostici che normalmente vengono effettuati in regime ambulatoriale senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente.

**Scoperto:** la parte delle spese sostenute, determinata in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Se non diversamente indicato si applica per evento.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

**Sport/Gare Professionistico/Professionistiche:** attività svolta da atleti che esercitano, a titolo oneroso, continuativo o in via prevalente rispetto ad altre attività professionali, una disciplina sportiva.

**Società:** RBM Assicurazione Salute S.p.A.

**Sub-massimale:** la spesa massima rimborsabile per specifiche prestazioni previste nelle CDA (Condizioni di Assicurazione) fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo e nell'ambito dei massimali previsti, la Società presta le garanzie.

Nel caso di ricovero con intervento chirurgico esso comprende oltre all'intervento principale anche eventuali interventi concomitanti.

**Supporto durevole:** qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

**Trattamenti Fisioterapici e Riabilitativi:** prestazioni di medicina fisica e riabilitativa tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza, **effettuate esclusivamente presso Centri Medici, ed eseguiti da medico specialista o da fisioterapista (Laurea in fisioterapia conseguita dopo il 17 marzo 1999 o diploma universitario in fisioterapia o diploma universitario di fisioterapista conseguiti dal 1994 al 2002) o da Fisiokinesiterapista, Terapista della riabilitazione, Tecnico fisioterapista della riabilitazione, Terapista della riabilitazione dell'apparato motore, Massofisioterapista diplomati entro il 17 marzo 1999 con corso iniziato entro il 31 dicembre 1995, salvi ulteriori requisiti di legge.**

**Non rientrano nella definizione, e pertanto sono in ogni caso escluse dalla copertura assicurativa, tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito della medicina estetica.**

**Visita Specialistica:** la prestazione sanitaria, effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e per prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata. **Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale. Non sono considerate visite specialistiche quelle effettuate da medici specializzati in Medicina Generale e Pediatria, nonché da altre tipologie di professionisti (quali a titolo esemplificativo il Biologo Nutrizionista).**

## CAPITOLO 1 – INFORMAZIONI GENERALI

### Art.1 Informazioni generali sull'impresa di assicurazione

- a) RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A. (di seguito per brevità anche RBM Salute S.p.A.);  
b) Sede legale e direzione generale: via Forlanini 24, 31022 Borgo Verde - Preganziol, Treviso (Italia)/sede secondaria: via Victor Hugo 4, 20123 Milano (Italia);  
c) Recapiti telefonici: +39 0422 062700 (sede legale e direzione generale) / +39 02 91431789 (sede secondaria); sito internet: [www.rbmsalute.it](http://www.rbmsalute.it); indirizzo di posta elettronica: [info@rbmsalute.it](mailto:info@rbmsalute.it); indirizzo di posta elettronica certificata: [rbmsalutespa@pec.rbmsalute.it](mailto:rbmsalutespa@pec.rbmsalute.it) ;  
d) RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A. è iscritta al numero 1.00161 dell'Albo delle Imprese di assicurazione, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2556 del 17/10/2007 (G.U. 2/11/2007 n. 255).

### Art.2 Informazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa<sup>1</sup>

#### Dati patrimoniali al 31 dicembre 2018

Patrimonio netto:	€ 230.873.414,00
di cui	
- capitale sociale:	€ 120.000.000,00
- totale delle riserve patrimoniali:	€ 73.765.532,00
Indice di solvibilità <sup>2</sup> :	175% (189% al netto dell'add on di capitale)

L'indice di solvibilità consente di verificare la capacità della Società di pagare i debiti, sia a breve che a medio termine, in considerazione delle sue disponibilità immediate e realizzabili. L'indice di RBM Assicurazione Salute S.p.A. evidenzia che i suoi creditori sono più che coperti dall'eccellente stato di solvibilità della Società.

### Art.3 Periodi di carenza contrattuali

La polizza prevede periodi di carenza, cioè periodi nei quali non è attiva la copertura assicurativa e pertanto non possono essere rimborsate e/o autorizzate le spese sostenute (vedi art. 8 "Oggetto dell'Assicurazione" delle CDA; in caso di mancato pagamento di una rata di premio, vedi anche art. 11 "Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio" e art. 12 "Tacito rinnovo" delle CDA).

Per periodo di carenza si intende il periodo di tempo in cui, pur essendo stata attivata la copertura assicurativa, non è riconosciuto alcun indennizzo.

Le condizioni di assicurazione riportano i periodi di carenza, differenziati per garanzia e tipologia di evento; pertanto, a seconda delle prestazioni eseguite, il periodo di carenza potrà avere diversa durata.

### Art.4 Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate ed i premi non sono indicizzati, pertanto non vi è un adeguamento automatico degli importi rispetto ad indici di riferimento, come ad esempio quello ISTAT.

### Art.5 Diritto di recesso

**Avvertenza: la facoltà di recesso da parte del contraente è preclusa.**

<sup>1</sup> I dati patrimoniali (patrimonio netto, capitale sociale, riserve e indice di solvibilità) vengono aggiornati annualmente a seguito dell'approvazione del bilancio della Compagnia. Per la loro consultazione si rinvia al sito [www.rbmsalute.it](http://www.rbmsalute.it) (sezione Informazioni Societarie).

<sup>2</sup> L'indice di solvibilità rappresenta rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

**Avvertenza: Il Contraente ha sempre la facoltà di disdire annualmente dal contratto senza oneri, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza (vedi art. 12 “Tacito rinnovo” delle CDA).**

**Art.6 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto** (art. 2952 del Codice Civile)

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Per esempio, non saranno rimborsate dalla Società spese sanitarie di cui l'Assicurato richiama il rimborso oltre due anni dall'esecuzione della prestazione.

**Art.7 Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il contratto o un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a RBM Assicurazione Salute S.p.A. con una delle seguenti modalità:

- tramite compilazione di apposita form-mail, reperibile sul sito della Compagnia [www.rbmsalute.it](http://www.rbmsalute.it), nella sezione dedicata ai reclami, compilabile direttamente on-line;
- tramite posta, ordinaria o raccomandata, indirizzata a RBM Assicurazione Salute S.p.A. – Ufficio Reclami - Sede Legale - Via E. Forlanini, 24 - 30122 Preganziol (TV) - loc. Borgo Verde;
- via fax al numero 0422/062909;
- via mail all'indirizzo di posta elettronica [reclami@rbmsalute.it](mailto:reclami@rbmsalute.it).

Ove non sia utilizzata la form-mail, per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare nel reclamo:

- nome, cognome, domicilio e data di nascita dell'Assicurato;
- nome, cognome, domicilio di chi propone il reclamo, se diverso dall'Assicurato (es. associazione consumatori, legale, familiare, etc.), con delega alla presentazione del reclamo sottoscritta dall'Assicurato e copia del relativo documento d'identità;
- numero di pratica;
- sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela.

**Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.**

RBM Assicurazione Salute provvederà ad inviare risposta al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Qualora il reclamante non fosse soddisfatto della risposta ricevuta, o non ricevesse risposta entro i 45 giorni dalla presentazione del reclamo, prima di interessare l'Autorità giudiziaria potrà:

- rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it). Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- avvalersi della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 per le controversie in materia di contratti assicurativi, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione – a sua libera scelta - accreditato presso il Ministero della Giustizia;
- avvalersi degli altri sistemi alternativi vigenti per la risoluzione delle controversie.

Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

## CAPITOLO 2 - CONDIZIONI ASSICURATIVE

### Art.8 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato durante l'operatività del presente contratto e rese necessarie a seguito di malattia o infortunio.

**Tali spese sono rimborsate fino a concorrenza dei massimali e/o somme assicurate e con i limiti indicati nei singoli livelli di protezione** (vedi Capitolo 1 - "Schede riassuntive" e Capitolo 2 "Descrizione delle prestazioni assicurate").

### Art.9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Se il Contraente e/o l'Assicurato forniscono informazioni non complete e/o false che possono influenzare la valutazione del rischio, possono perdere o vedersi limitato il diritto all'indennizzo, nonché determinare la cessazione degli effetti dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Avvertenza: Se il Contraente e/o l'Assicurato non forniscono le informazioni adeguate, il contratto potrebbe non essere adeguato alle loro esigenze.**

**L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.** Ad esempio, in caso di trasferimento della residenza si può verificare un aggravamento del rischio che va comunicato.

**Non è prevista la compilazione e sottoscrizione del Questionario sanitario.**

### Art.10 Altre assicurazioni/coperture

**Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.**

Lo stesso vale anche nel caso in cui il medesimo rischio sia coperto da contratti stipulati dall'assicurato con Enti, Casse e Fondi integrativi sanitari.

**È fatto salvo il diritto di regresso della Società e, quindi, la facoltà della Società di recuperare l'eventuale somma versata a titolo di pagamento del danno.**

**Per diritto di regresso si intende che la Società può chiedere la restituzione di quanto pagato a copertura del danno.**

### Art.11 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno successivo della data di sottoscrizione salvo buon fine (SBF) dell'incasso del premio o della prima rata di premio; **si precisa che il pagamento diretto delle prestazioni sanitarie nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di uno o più professionisti o degli Istituti convenzionati con il Network non è riconosciuto fino ad incasso avvenuto (dopo incasso).**

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 16° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento, **ferme restando le scadenze successive stabilite dal contratto**, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. **In questo caso il pagamento diretto delle prestazioni sanitarie non è riconosciuto dalla Società fino ad incasso avvenuto (dopo incasso).**

Trascorso il termine di cui sopra, la Società **ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti nonché di richiederne l'esecuzione. In caso di pagamento dei premi successivo al 16° giorno, verranno applicati nuovamente i termini di aspettativa previsti nel paragrafo "Carenza" delle varie garanzie.**

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno.

Il premio viene determinato in base a una o più delle seguenti variabili:

- estensione della copertura ad altri Assicurati;
- età dell'Assicurato;
- durata del contratto di assicurazione;
- residenza dell'Assicurato.

È data facoltà di estendere la copertura ad altri Assicurati esclusivamente in sede di sottoscrizione della polizza e a condizione che sia acquistato lo stesso livello di protezione del titolare.

L'inclusione di altri Assicurati in un momento successivo alla decorrenza della polizza non è consentita, ad eccezione dei neonati, per i quali il Contraente può chiedere online l'inserimento in copertura entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla nascita.

Il premio dovuto è ricalcolato, per effetto dell'ingresso in copertura del neonato, secondo le condizioni di emissione; la quota di premio aggiuntiva viene addebitata, per il residuo di annualità in corso, in un'unica soluzione, anche nel caso in cui fosse stata prescelta la rateazione del premio. In caso di rinnovo tacito, a decorrere dalla successiva annualità assicurativa il premio ricalcolato in ragione dell'ingresso in copertura del neonato verrà addebitato secondo la periodicità di rateazione già prescelta dal Contraente oppure in base a diversa periodicità indicata dal Contraente con riferimento alla nuova annualità.

Nel caso di estensione della copertura ad altri Assicurati, sono previste le seguenti riduzioni rispetto al premio applicato per il singolo acquisto del contratto:

- riduzione del 5% per il secondo Assicurato;
- riduzione del 10% per il terzo Assicurato;
- riduzione del 15% con più di tre Assicurati;

Lo sconto è riferito al singolo Assicurato e la percentuale più bassa si applica all'Assicurato con un premio più alto.

Il Contraente/Assicurato è considerato sempre come primo Assicurato.

Relativamente ai contratti di durata poliennale (tre o cinque anni), si segnala che, conformemente a quanto previsto dall'art. 1899, comma 2, del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21, comma 3, della L. 23 luglio 2009, n. 99, la Società, al momento della determinazione del premio, ha praticato le seguenti riduzioni medie rispetto al premio applicato in caso di durata annuale del contratto:

- riduzione media del 1,61% in caso di durata di 3 anni;
- riduzione media del 3,28% in caso di durata di 5 anni.

In caso di decesso dell'Assicurato si applicano le seguenti previsioni:

- in caso di decesso del Contraente che è anche unico Assicurato, il contratto si estingue ed il premio già versato alla Società rimane acquisito dalla stessa;
- in caso di decesso di un Assicurato che non sia Contraente:
  - se l'Assicurato è uno solo, il contratto si estingue ed il premio già versato alla Società rimane acquisito dalla stessa; nel caso in cui dovessero essere ancora versate delle ulteriori rate di premio per l'annualità assicurativa in corso, il Contraente rimane obbligato al pagamento delle stesse nei confronti della Società;
  - se vi sono più Assicurati, la copertura assicurativa prosegue per gli Assicurati superstiti. Per l'annualità in corso, il premio già versato rimane acquisito dalla Società; nel caso dovessero essere versate delle ulteriori rate di premio, il Contraente rimane obbligato al pagamento delle stesse nei confronti della Società, come da premio determinato in fase di emissione (comprensivo pertanto dell'Assicurato defunto), fino al termine dell'annualità assicurativa. In caso di tacito rinnovo della polizza, il premio dovuto dal Contraente per

l'annualità successiva viene rideterminato alle condizioni di emissione ma in base al nuovo numero di Assicurati;

- in caso di decesso del Contraente che non sia Assicurato o che non sia l'unico Assicurato:
  - qualora il Contraente avesse già pagato l'intero premio annuo, la copertura assicurativa rimane attiva per gli Assicurati superstiti sino alla termine dell'annualità assicurativa in corso, al termine della quale il contratto si estingue, senza possibilità di rinnovo;
  - qualora il Contraente avesse selezionato la rateazione del premio, la copertura assicurativa cessa al termine del periodo temporale per il quale era stata pagata l'ultima rata di premio e non sono dovute le rate di premio ulteriori. In tale caso, i massimali annui si intendono ridotti in modo proporzionale all'effettivo periodo temporale di copertura, al termine del quale il contratto si estingue, senza possibilità di rinnovo.

Il premio dovrà essere versato dal Contraente alla Società mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente (modalità SDD).

In ipotesi di modifica in corso di contratto del conto corrente bancario o degli estremi della carta di credito indicati ai fini del pagamento del premio, il Contraente ne deve dare tempestiva comunicazione alla Società, e comunque prima del termine previsto per l'addebito della successiva rata di premio. La modalità e la frequenza di pagamento del premio possono essere modificate in corso di contratto, comunicandolo alla Società 60 giorni prima dell'inizio della successiva annualità assicurativa e con effetto a partire da quest'ultima.

I predetti metodi di pagamento garantiscono i più elevati standard di protezione per un acquisto sicuro.

Il Contraente, se persona fisica, con la sottoscrizione del Piano Sanitario riceve in dotazione un tracker per ogni polizza sottoscritta.

#### **Art.12 Tacito rinnovo**

In mancanza di disdetta, **che deve essere comunicata mediante lettera raccomandata alla Società almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente**, tranne che nel caso di contratti di durata poliennale (tre o cinque anni) per i quali l'assicurazione è prorogata per due anni e così successivamente,

**In ogni caso, ove uno degli Assicurati raggiunga gli 80 anni di età la polizza terminerà alla scadenza successiva, senza necessità di invio della disdetta.**

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del 16° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento, **ferme le successive scadenze**, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

**In caso di pagamento dei premi successivo al 16° giorno, verranno applicati nuovamente i termini di aspettativa previsti dal paragrafo "Carenza" delle successive garanzie.**

#### **Art.13 Estensione Territoriale**

L'assicurazione vale per il Mondo intero, **con l'intesa che l'indennizzo verrà corrisposto in Euro.**

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione della BCE (Banca Centrale Europea).

#### **Art.14 Forma e modalità delle Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno avvenire in lingua italiana.

**Il Contraente e la Società accettano di utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per adempiere ai reciproci obblighi relativi alla comunicazione e consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale nonché alla trasmissione di ogni altra comunicazione relativa al contratto.**

Il Contraente può sempre richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere documenti e comunicazioni in formato cartaceo.

#### **Art.15 Obblighi di consegna documentale**

**Prima di stipulare l'assicurazione, è previsto l'obbligo di consegnare al Contraente i seguenti documenti:**

- a) **DIP;**
- b) **DIP aggiuntivo;**
- c) **Condizioni di assicurazione;**
- d) **Informativa Privacy (consenso al trattamento dei dati personali).**

#### **Art.16 Operazioni societarie straordinarie**

Nei casi di:

- modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale,
  - trasferimento, anche parziale, del portafoglio, fusione o scissione del portafoglio stesso,
- la Società, entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia dell'operazione, renderà al Contraente e/o all'Assicurato un'informativa di dettaglio.

#### **Art.17 Regime fiscale**

Il premi sono sottoposti a tassa del 2,50%.

Gli indennizzi non sono soggetti a tassazione.

**Le imposte e gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio ed agli accessori della polizza e degli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente.**

#### **Art.18 Assicurazione per conto altrui**

**Gli obblighi della polizza devono essere sostenuti dal Contraente anche quando questo stipuli il contratto per conto di altri, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.**

#### **Art.19 Foro Competente**

Ferma la facoltà delle Parti di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente Contratto l'Autorità Giudiziaria competente viene individuata, per ogni controversia tra la Società e il Contraente, in quella del luogo ove ha sede la Società.

#### **Art.20 Controversie: mediazione**

Per la risoluzione delle controversie relative al presente contratto o comunque ad esso connesse, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, le Parti **devono esperire obbligatoriamente un tentativo di mediazione**, che deve cioè essere attivato prima dell'instaurazione dell'eventuale causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Infatti, il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Il Contraente dovrà rivolgersi ad un organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. L'Organismo deve aver sede nel luogo dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente per la controversia.

Il Contraente dovrà far pervenire la predetta richiesta di mediazione depositata alla sede legale di RBM Salute S.p.A., Ufficio Reclami, via Forlanini 24 31022 Borgo Verde, Preganziol Treviso oppure via telefax al numero 0422/062909, o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: [reclami@rbmsalute.it](mailto:reclami@rbmsalute.it)

#### **Art.21 Legge applicabile al contratto - Rinvio alle Norme di Legge**

Il contratto è regolato dalla Legge italiana.

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le Norme di Legge vigenti in Italia.

## Sezione II

### CAPITOLO 1 - SCHEDE RIASSUNTIVE

#### Art.22 Schede riassuntive

Massimali/somme assicurate, scoperti e franchigie che verranno concordate per le singole opzioni

N.B.: Se non diversamente indicato, i massimali si intendono per Anno/Persona e gli scoperti/franchigie per evento.

#### FASCIA STANDARD – PROTEZIONE BASE

Garanzie	Massimali/Sub-massimali (Anno/Persona) – scoperti e franchigie
<b>OSPEDALIERE</b>	
<b>Ricoveri con o senza Intervento, Day Hospital, Day Surgery, Interventi Ambulatoriali, Parto Fisiologico, Parto Cesareo/Aborto Terapeutico</b> Massimale Condizioni: <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <i>In Network</i>  <i>Fuori Network</i>   <i>Misto</i> </div>	€ 150.000  previsto al 100% scoperto 20% minimo € 500 per evento - il minimo è ridotto ad € 250 in caso di Intervento Ambulatoriale e Day Hospital  per le spese In Network e Fuori Network valgono le condizioni sopra descritte
<b>Sub-massimale omnicomprensivo per parto:</b> Parto Fisiologico Parto Cesareo/Aborto Terapeutico <b>Indennità Sostitutiva</b>	€ 1.500 € 3.000 € 100 al giorno - massimo 300 giorni per il Day Hospital l'indennità è ridotta al 50% come da Allegato 2
<b>Grandi Interventi (GI) e Gravi Eventi Morbosi (GEM)</b> Condizioni: <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <i>In Network</i>  <i>Fuori Network</i> </div>	previsto al 100% scoperto 20% minimo € 500 massimo € 6.000 per evento
<b>Pre/Post</b>	90 giorni / 90 giorni
<b>Limite retta di degenza Fuori Network</b>	€ 300 al giorno
<b>Accompagnatore</b>	€ 50 al giorno - massimo 50 giorni
<b>Trasporto</b>	€ 2.000
<b>EXTRAOSPEDALIERE</b>	
<b>Alta Diagnostica e Diagnostica Strumentale Standard</b> Massimale Condizioni Ticket	da elenco € 2.000 scoperto 20% minimo € 60 per evento previsti al 100%
<b>Medicinali</b> Massimale Farmaci generici/Ticket	€ 250,00 rimborso del 50%

Massimali/somme assicurate, scoperti e franchigie che verranno concordate per le singole opzioni  
**N.B.:** Se non diversamente indicato, i massimali si intendono per Anno/Persona e gli scoperti/franchigie per evento.

### FASCIA STANDARD – PROTEZIONE PLUS

Garanzie	Massimali/Sub-massimali (Anno/Persona) – scoperti e franchigie
<b>OSPEDALIERE</b>	
<b>Ricoveri con o senza Intervento, Day Hospital, Day Surgery, Interventi Ambulatoriali, Parto Fisiologico, Parto Cesareo/Aborto Terapeutico</b> Massimale Condizioni: <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <i>In Network</i>  <i>Fuori Network</i>   <i>Misto</i> </div>	€ 200.000  previsto al 100% scoperto 20% minimo € 500 per evento - il minimo è ridotto ad € 250 in caso di Intervento Ambulatoriale e Day Hospital  per le spese In Network e Fuori Network valgono le condizioni sopra descritte
<b>Sub-massimale omnicomprensivo per parto:</b> Parto Fisiologico Parto Cesareo/Aborto Terapeutico <b>Indennità Sostitutiva</b>	€ 2.000 € 4.000 € 150 al giorno - massimo 300 giorni per il Day Hospital l'indennità è ridotta al 50% come da Allegato 2
<b>Grandi Interventi (GI) e Gravi Eventi Morbosi (GEM)</b> Condizioni: <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <i>In Network</i>  <i>Fuori Network</i> </div>	previsto al 100% scoperto 20% minimo € 500 massimo € 6.000 per evento
<b>Pre/Post</b>	90 giorni / 90 giorni
<b>Limite retta di degenza Fuori Network</b>	€ 300 al giorno
<b>Accompagnatore</b>	€ 70 al giorno - massimo 50 giorni
<b>Trasporto</b>	€ 2.000
<b>EXTRAOSPEDALIERE</b>	
<b>Alta Diagnostica e Diagnostica Strumentale Standard</b> Massimale Condizioni Ticket	da elenco € 2.500 scoperto 20% minimo € 60 per evento previsti al 100%
<b>Visite Specialistiche/Accertamenti</b> Massimale Condizioni Assistenza infermieristica domiciliare (sub-massimale) Ticket	€ 2.000 scoperto 20% minimo € 60 per evento max. € 36 al giorno, max. € 500 anno/polizza previsti al 100%
<b>Medicinali</b> Massimale Farmaci generici/Ticket	€ 250,00 rimborso del 50%
<b>PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE</b>	
<b>Trattamenti fisioterapici/riabilitativi e agopuntura</b> <i>Massimale condiviso con la garanzia Visite specialistiche/Accertamenti</i> Condizioni Ticket	€ 2.000,00 scoperto 20% minimo € 60 per evento previsti al 100%

Massimali/somme assicurate, scoperti e franchigie che verranno concordate per le singole opzioni  
**N.B.:** Se non diversamente indicato, i massimali si intendono per Anno/Persona e gli scoperti/franchigie per evento.

### FASCIA ALTA – PROTEZIONE BASE

Garanzie	Massimali/Sub-massimali (Anno/Persona) – scoperti e franchigie
<b>OSPEDALIERE</b>	
<b>Ricoveri con o senza Intervento, Day Hospital, Day Surgery, Interventi Ambulatoriali, Parto Fisiologico, Parto Cesareo/Aborto Terapeutico</b> Massimale Condizioni:	€ 250.000  previsto al 100% scoperto 20% minimo € 500 per evento - il minimo è ridotto ad € 250 in caso di Intervento Ambulatoriale e Day Hospital per le spese In Network e Fuori Network valgono le condizioni sopra descritte
<b>Sub-massimale omnicomprensivo per parto:</b> Fisiologico Cesareo/Aborto Terapeutico	€ 2.500 € 5.000
<b>Grandi Interventi (GI) e Gravi Eventi Morbosi (GEM)</b> Condizioni:	come da Allegato 2  previsto al 100% scoperto 20% minimo € 500 massimo € 6.000 per evento
<b>Indennità Sostitutiva</b>	€ 100 al giorno - massimo 300 giorni per il Day Hospital l'indennità è ridotta al 50%
<b>Pre/Post</b>	90 giorni /90 giorni
<b>Limite retta di degenza Fuori Network</b>	€ 300 al giorno
<b>Accompagnatore</b>	€ 70 al giorno - massimo 50 giorni
<b>Trasporto</b>	€ 3.000
<b>EXTRAOSPEDALIERE</b>	
<b>Alta Diagnostica e Diagnostica Strumentale Standard</b> Massimale Condizioni Ticket	da elenco € 3.000 scoperto 20% minimo € 50 per evento previsti al 100%
<b>Visite Specialistiche/Accertamenti</b> Massimale Condizioni Assistenza infermieristica domiciliare (sub-massimale) Ticket	€ 3.000 scoperto 20% minimo € 50 per evento max. € 36 al giorno, max. € 500 anno/polizza previsti al 100%
<b>Lenti/Occhiali</b> Massimale Condizioni	€ 250 franchigia € 30 per evento
<b>Medicinali</b> Massimale Farmaci generici/Ticket	€ 250,00 rimborso del 50%
<b>PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE</b>	
<b>Trattamenti fisioterapici/riabilitativi e agopuntura</b> Massimale condiviso con la garanzia Visite specialistiche/Accertamenti Condizioni Ticket	€ 3.000,00 scoperto 20% minimo € 50 per evento previsti al 100%
<b>PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE</b>	
<b>Dentarie (con pacchetto prevenzione)</b> Massimale Condizioni Ticket	€ 2.000 come da Allegato 1 previsti al 100%

Massimali/somme assicurate, scoperti e franchigie che verranno concordate per le singole opzioni  
**N.B.:** Se non diversamente indicato, i massimali si intendono per Anno/Persona e gli scoperti/franchigie per evento.

### FASCIA ALTA – PROTEZIONE PLUS

Garanzie	Massimali/Sub-massimali (Anno/Persona) – scoperti e franchigie
<b>OSPEDALIERE</b>	
<b>Ricoveri con o senza Intervento, Day Hospital, Day Surgery, Interventi Ambulatoriali, Parto Fisiologico, Parto Cesareo/Aborto Terapeutico</b> Massimale Condizioni:  <i>In Network</i> <i>Fuori Network</i>  <i>Misto</i>  <b>Sub-massimale omnicomprensivo per parto</b> Parto Fisiologico Parto Cesareo/Aborto Terapeutico <b>Grandi Interventi (GI) e Gravi Eventi Morbosi (GEM)</b> Condizioni:  <i>In Network</i> <i>Fuori Network</i>	€ 350.000  previsto al 100% scoperto 20% minimo € 500 per evento - il minimo è ridotto ad € 250 in caso di Intervento Ambulatoriale e Day Hospital per le spese In Network e Fuori Network valgono le condizioni sopra descritte  € 3.000 € 6.000 come da Allegato 2  previsto al 100% scoperto 20% minimo € 500 massimo € 6.000 per evento
<b>Indennità Sostitutiva</b>	€ 150 al giorno - massimo 300 giorni per il Day Hospital l'indennità è ridotta al 50%
<b>Pre/Post</b>	90 giorni /90 giorni
<b>Limite retta di degenza Fuori Network</b>	€ 300 al giorno
<b>Accompagnatore</b>	€ 100 al giorno - massimo 50 giorni
<b>Trasporto</b>	€ 3.500
<b>EXTRAOSPEDALIERE</b>	
<b>Alta Diagnostica e Diagnostica Strumentale Standard</b> Massimale Condizioni Ticket	da elenco € 4.000 scoperto 20% minimo € 50 per evento previsti al 100%
<b>Visite Specialistiche/Accertamenti</b> Massimale Condizioni Assistenza infermieristica domiciliare (sub-massimale) Ticket	€ 4.000 scoperto 20% minimo € 50 per evento max. € 36 al giorno, max. € 500 anno/polizza previsti al 100%
<b>Lenti/Occhiali</b> Massimale Condizioni	€ 400 franchigia € 30 per evento
<b>Medicinali</b> Massimale Farmaci generici/Ticket	€ 250,00 rimborso del 50%
<b>PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE</b>	
<b>Trattamenti fisioterapici/riabilitativi e agopuntura</b> Massimale condiviso con la garanzia Visite specialistiche/Accertamenti Condizioni Ticket	€ 4.000,00 scoperto 20% minimo € 50 per evento previsti al 100%
<b>PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE</b>	
<b>Dentarie (con pacchetto prevenzione)</b> Massimale Condizioni Ticket	€ 3.000 come da Allegato 1 previsti al 100%

Massimali/somme assicurate, scoperti e franchigie che verranno concordate per le singole opzioni  
**N.B.:** Se non diversamente indicato, i massimali si intendono per Anno/Persona e gli scoperti/franchigie per evento.

**FASCIA ALTA – PROTEZIONE TOP**

PRESTAZIONI	CONDIZIONI
<b>OSPEDALIERE</b>	
<b>Ricoveri con o senza Intervento, Day Hospital, Day Surgery, Interventi Ambulatoriali, Parto Fisiologico, Parto Cesareo/Aborto Terapeutico</b> Massimale Condizioni:	€ 500.000  previsto al 100% scoperto 20% minimo € 500 per evento - il minimo è ridotto ad € 250 in caso di Intervento Ambulatoriale e Day Hospital per le spese In Network e Fuori Network valgono le condizioni sopra descritte
<i>In Network</i> <i>Fuori Network</i>  <i>Misto</i>	
<b>Sub-massimale omnicomprensivo per parto</b> Parto Fisiologico Parto Cesareo/Aborto Terapeutico	€ 4.000 € 8.000
<b>Grandi Interventi (GI) e Gravi Eventi Morbosi (GEM)</b> Condizioni:	come da Allegato 2  previsto al 100% scoperto 20% minimo € 500 massimo € 6.000 per evento
<i>In Network</i> <i>Fuori Network</i>	
<b>Indennità Sostitutiva</b>	€ 200 al giorno - massimo 300 giorni per il Day Hospital l'Indennità è ridotta al 50%
<b>Pre/Post</b>	120 giorni /120 giorni
<b>Limite retta di degenza Fuori Network</b>	€ 300 al giorno
<b>Accompagnatore</b>	€ 120 al giorno - massimo 50 giorni
<b>Trasporto</b>	€ 4.000
<b>EXTRAOSPEDALIERE</b>	
<b>Alta Diagnostica e Diagnostica Strumentale Standard</b> Massimale Condizioni Ticket	€ 5.000 scoperto 20% minimo € 50 per evento previsti al 100%
<b>Visite Specialistiche/Accertamenti Diagnostici</b> Massimale Condizioni Assistenza infermieristica domiciliare (sub-massimale) Ticket	€ 5.000 scoperto 20% minimo € 50 per evento max. € 36 al giorno, max. € 500 anno/polizza previsti al 100%
<b>Lenti/Occhiali</b> Massimale Condizioni	€ 500 franchigia € 30 per evento
<b>Medicinali</b> Massimale Farmaci generici/Ticket	€ 250,00 rimborso del 50%
<b>PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE</b>	
<b>Trattamenti fisioterapici/riabilitativi e agopuntura</b> Massimale condiviso con la garanzia Visite specialistiche/Accertamenti Condizioni Ticket	€ 5.000,00 scoperto 20% minimo € 50 per evento previsti al 100%
<b>PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE</b>	
<b>Dentarie (con pacchetto prevenzione)</b> Massimale Condizioni Ticket	€ 4.000 come da Allegato 1 previsti al 100%

## CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

### Art.23 Descrizione delle prestazioni Assicurate

La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato durante l'operatività del presente contratto e rese necessarie a seguito di malattia o infortunio, fino a concorrenza dei massimali e/o somme assicurate e con i limiti previsti dal livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 "Schede riassuntive").

Gli esempi forniti riportano costi di prestazione puramente indicativi.

### PRESTAZIONI OSPEDALIERE

#### A) RICOVERI CON O SENZA INTERVENTO, DAY HOSPITAL, DAY SURGERY, INTERVENTI AMBULATORIALI, PARTO FISIOLÓGICO, PARTO CESAREO/ABORTO TERAPEUTICO

La Società provvede al rimborso delle seguenti spese per ricoveri resi necessari da malattia o da infortunio; interventi chirurgici, anche ambulatoriali, resi necessari da malattia o da infortunio; parto o aborto (escluso l'aborto volontario) comportanti ricovero nonché tutte le malattie derivanti e/o conseguenti, entro i limiti massimi previsti dal livello di Protezione prescelto.



##### *Prima del ricovero*

gli accertamenti diagnostici, gli esami di laboratorio, le visite specialistiche effettuati nei giorni precedenti al ricovero per intervento chirurgico, purché pertinenti alla malattia/infortunio che ha reso necessario il ricovero o l'intervento chirurgico.

##### *Durante il ricovero*

- gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico;
- i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento, gli apparecchi protesici e/o endoprotesici o terapeutici applicati durante l'intervento necessari al recupero dell'autonomia dell'Assicurato; si precisa che le spese sostenute per materiale protesico e presidi terapeutici verranno riconosciute con l'applicazione di uno scoperto del 30% sull'ammontare delle spese sostenute a tale titolo;
- sono riconosciute le spese sostenute per l'utilizzo di Robot solo se fatturate dalla Casa di Cura;
- le rette di degenza, con esclusione di quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali del degente. Nel caso di richiesta di rimborso (e quindi nel caso in cui il ricovero non sia stato autorizzato nell'ambito del Network di strutture convenzionate), la presente garanzia è prestata nel limite massimo di € 300 al giorno;
- l'assistenza medica ed infermieristica, le cure, i medicinali, gli esami, i trattamenti fisioterapici e riabilitativi.

##### *Dopo il ricovero*

gli accertamenti diagnostici, gli esami di laboratorio, le visite specialistiche, l'acquisto dei medicinali (solo in caso di intervento chirurgico), le prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, nonché le prestazioni finalizzate al recupero della salute quali i trattamenti fisioterapici e riabilitativi praticati presso i Centri Medici solo in caso di intervento chirurgico, le cure termali (escluse le spese alberghiere), effettuati nei giorni successivi al ricovero o all'intervento chirurgico, purché pertinenti alla malattia/infortunio che ha reso necessario il ricovero per intervento chirurgico.

**Limitatamente ai trattamenti fisioterapici e riabilitativi, nei casi in cui sussista una documentata impossibilità a recarsi presso un centro medico, potranno essere riconosciute le fatture anche**

**emesse dal professionista che ha eseguito le prestazioni (comunque fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia) accompagnate da prescrizione del medico specialista con indicazione del piano di trattamento riabilitativo domiciliare.**

### Trapianti

In caso di trapianto, verranno solamente riconosciute le spese relative all'Assicurato quale ricevente dell'organo trapiantato.

**Sono escluse comunque tutte le spese connesse alla donazione di organi, sia da parte dell'Assicurato che da parte di terzi.**

### Degenza in regime di Day Hospital



In caso di Day Hospital la Società provvede al rimborso delle seguenti spese: accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, l'assistenza medica, le rette di degenza, le cure, i medicinali durante la sola degenza.

Nel caso in cui vi sia intervento chirurgico, sono compresi anche gli accertamenti diagnostici e gli onorari medici sostenuti nei giorni precedenti e successivi alla degenza stessa.

### Rette di degenza dell'Accompagnatore

La Società provvede al rimborso delle spese per vitto e pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera **ove non sussista disponibilità ospedaliera**, per un accompagnatore dell'Assicurato, **debitamente documentate (fatture, notule, ricevute).**



### Trasporto sanitario



La Società provvede al rimborso delle spese per il trasporto dell'Assicurato presso un Istituto di Cura (andata e ritorno) e da un Istituto di Cura ad un altro, esclusivamente in treno, aereo o ambulanza, sia in Italia che all'Estero. In ogni caso è escluso l'utilizzo di eliambulanze.

**La presente garanzia è prestata con un massimale per evento in relazione al livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 "Schede riassuntive").**

**Relativamente alle garanzie sopra descritte, si precisa inoltre quanto segue:**

**Tutti gli interventi chirurgici con limiti massimi o sub massimali includono anche gli interventi concomitanti, se riferiti alla stessa branca medica. In particolare:**

- **gli interventi concomitanti effettuati nella medesima seduta operatoria ed effettuabili attraverso la medesima via d'accesso, sono compresi nel sub-massimale o plafond presente in polizza, ove previsti;**
- **gli interventi concomitanti effettuati nella medesima seduta operatoria ma con diversa via d'accesso sono rimborsabili al 50% in misura proporzionale alla complessità dell'intervento concomitante rispetto all'intervento principale.**

## B) INDENNITA' SOSTITUTIVA



Qualora l'Assicurato non richieda alcun rimborso per spese sostenute durante il ricovero, la Società corrisponde un'indennità sostitutiva per ciascun giorno di ricovero, per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell'infortunio e del parto, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio in dipendenza di tali eventi. L'importo dell'indennità giornaliera è indicato in allegato **secondo il livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 "Schede riassuntive").** **In caso di Day Hospital l'importo è ridotto al 50%.**

**Ai fini del calcolo dei giorni, in caso di ricovero con pernottamento, il primo e l'ultimo giorno sono considerati come un unico giorno.**

La Società rimborsa le spese con gli stessi limiti e alle stesse condizioni descritte al punto “Prima del ricovero” e “Dopo il ricovero”, sostenute nei giorni precedenti e successivi al ricovero. In caso di Day Hospital vale quanto previsto dal paragrafo “Degenza in regime di day-hospital”.

**C) INTERVENTI NEONATALI PER CORREZIONE MALFORMAZIONI CONGENITE**

L'Assicurazione garantisce il rimborso delle spese sostenute per interventi chirurgici conseguenti a malformazioni e/o difetti fisici congeniti **purché risulti assicurata la madre e a condizione che il parto sia avvenuto trascorsi 300 giorni dalla data di effetto della polizza. L'Assicurazione si intende prestata entro i primi 2 mesi dalla nascita.**



**CONDIZIONI DI LIQUIDAZIONE/RIMBORSO**

**Carenza**

**E' prevista una carenza:**

- **di 30 giorni per i ricoveri di cui alla precedente lettera A) “Ricoveri con o senza Intervento, Day Hospital, Day Surgery e Interventi Ambulatoriali”;**
- **per i casi di parto e patologie del puerperio e per i ricoveri di alla precedente lettera C) “Interventi neonatali per correzione malformazioni congenite”, fino al 300° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione.**

Non è prevista carenza in caso di infortunio.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza stipulata con la Società per lo stesso rischio e riguardante lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, i termini di carenza di cui sopra operano:

- **dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest'ultima previsti;**
- **dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.**

**Quanto suddetto vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.**

**Massimale**

La Società provvede al rimborso delle spese della presente garanzia **entro i massimali e sub-massimali per anno e per persona previsti dal livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 “Schede riassuntive”).**

**Franchigia/Scoperto**

E' prevista l'applicazione di franchigie e/o scoperti **in base al livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 “Schede riassuntive”).**

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, i ticket sono rimborsati al 100%.

Esempio Fascia Standard - Protezione Base:

**Regime di assistenza diretta**

Massimale € 150.000,00

Costo dell'intervento di Colectectomia € 14.298,00

Nessuno scoperto

Prestazione autorizzata € 14.298,00

**PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE**

**D) ALTA DIAGNOSTICA E DIAGNOSTICA STRUMENTALE STANDARD**

La Società rimborsa le spese sostenute per le prestazioni di seguito indicate:

**Alta diagnostica**

- diagnostica radiologica con utilizzo di mezzo di contrasto (angiografia digitale, urografia, cistografia, ecc.)
- RMN
- TAC (con o senza mezzo di contrasto)
- medicina nucleare (scintigrafie, radionefrogramma, ecc.)
- coronarografia
- ecocolordoppler (vasi, cuore, ecc.)
- elettrocardiogramma sotto sforzo
- ecografia con sonda transviscerale (transesofagea, transvaginale, transrettale)
- esami endoscopici anche se comprendenti biopsia
- esami Istologici
- amniocentesi e villocentesi (**esclusivamente in presenza di anomalia del feto conosciuta o sospetta oppure gestante oltre i 35 anni di età**)



**Diagnostica strumentale standard**

- diagnostica radiologica standard (mammografia, telecuore, ecc.)
- ecografia (internistica, ginecologica, tessuti molli)
- elettrocardiografia, ECG Holter, monitoraggio 24H della pressione arteriosa
- elettroencefalografia
- elettromiografia
- uroflussometria
- MOC (densitometria ossea)



**CONDIZIONI DI LIQUIDAZIONE/RIMBORSO**

**Carenza**

**E' prevista una carenza di 150 giorni.**

Non è prevista carenza in caso di infortunio.

**Massimale**

La Società provvede al rimborso delle spese della presente garanzia **entro i massimali per anno e per persona previsti dal livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 "Schede riassuntive").**

**Franchigia/Scoperto**

Le spese per le prestazioni erogate all'Assicurato **vengono liquidate lasciando a carico dell'Assicurato gli scoperti e le franchigie previsti dal livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 "Schede riassuntive").**

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, i ticket sono rimborsati al 100%.

Esempio livello di protezione base:

**Regime di assistenza diretta**

Massimale € 4.000,00

Costo per Ecografia addome completo € 120,00

Scoperto 20% minimo € 50,00

Prestazione autorizzata € 120,00 (di cui € 70,00 a carico della Società e € 50,00 a carico dell'Assicurato perché lo scoperto del 20% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)

La Società provvede al pagamento delle seguenti spese conseguenti a malattia o a infortunio:

- visite specialistiche ed **con l'esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche e delle prestazioni elencate alla lettera D) "Alta diagnostica e diagnostica strumentale standard"**;



- accertamenti diagnostici;



- assistenza infermieristica domiciliare prescritta da medico **con il limite di € 36 al giorno ed il massimo di € 500 per anno e per polizza (ove prevista).**



### **CONDIZIONI DI LIQUIDAZIONE/RIMBORSO**

#### **Carenza**

**E' prevista una carenza di 150 giorni.**

Non è prevista carenza in caso di infortunio.

#### **Massimale**

La Società provvede al rimborso delle spese della presente garanzia **entro i massimali per anno e per persona previsti dal livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 "Schede riassuntive").**

#### **Franchigia/Scoperto**

Le spese per le prestazioni erogate all'Assicurato **vengono liquidate lasciando a carico dell'Assicurato gli scoperti e le franchigie previsti dal livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 "Schede riassuntive").**

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, i ticket sono rimborsati al 100%.

Esempio Fascia Standard - Protezione Plus:

**Regime di assistenza diretta**

Massimale € 2.000,00

Costo della Visita ortopedica € 150,00

Scoperto 20% minimo € 60,00

Prestazione autorizzata € 150,00 (di cui € 90,00 a carico della Società e € 60,00 a carico dell'Assicurato (perché lo scoperto del 20% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)

#### **F) LENTI/OCCHIALI**



La garanzia opera nel caso di acquisto di lenti per occhiali, montature, lenti a contatto (escluse le "usa e getta") nonché protesi sostitutive oculari, a seguito di modifica visus certificata da medico oculista, per il recupero dell'attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi.

### **CONDIZIONI DI RIMBORSO**

#### **Carenza**

**E' prevista una carenza di 150 giorni.**

Non è prevista carenza in caso di infortunio.

#### **Massimale**

La Società provvede al rimborso delle spese della presente garanzia entro i massimali per anno e per persona previsti dal livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 “Schede riassuntive”).

### **Franchigia/Scoperto**

Le spese per le prestazioni erogate all'Assicurato vengono liquidate lasciando a carico dell'Assicurato gli scoperti e le franchigie previsti dal livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 “Schede riassuntive”).

Esempio Fascia Alta - Protezione Top:

**Regime di assistenza diretta**

Massimale € 500,00

Costo delle Lenti progressive € 400,00

Franchigia € 30,00

Prestazione autorizzata € 400,00 (di cui € 370,00 a carico della Società e € 30,00 a carico dell'Assicurato)

## **G) MEDICINALI**

### **a) FARMACI GENERICI**

La garanzia prevede il rimborso delle spese per l'acquisto di medicinali “equivalenti” (o generici), ossia che contengono la stessa quantità di principio attivo e presentano la stessa biodisponibilità di un altro di marca con brevetto scaduto, che siano compresi nella categoria “medicinali” dell'Informatore Farmaceutico edito da Codifa, presente in tutte le farmacie, (intendendosi pertanto esclusi i medicinali omeopatici, galenici e parafarmaci), prescritti dal medico curante o dallo specialista.



L'Assicurato dovrà presentare la ricetta medica in copia e la regolare fattura (o scontrino nominativo parlante) a lui intestata con la specifica dei prodotti acquistati e fustella; sarà comunque valida ai fini della risarcibilità l'indicazione sulla ricetta, da parte del farmacista, del costo dei singoli prodotti con il timbro della farmacia unitamente allo scontrino fiscale rilasciato dalla stessa per il totale.

## **CONDIZIONI DI LIQUIDAZIONE/RIMBORSO**

### **Carenza**

E' prevista una carenza di 90 giorni.

Non è prevista carenza in caso di infortunio.

### **Massimale**

Il massimale per anno e per persona è il seguente:

- € 250

### **Franchigia/Scoperto**

*In Strutture non Convenzionate RBM Salute*

E' prevista l'applicazione di uno scoperto del 50% sulla spesa sostenuta.

Esempio Fascia Alta - Protezione Base:

**Regime rimborsuale**

Massimale € 250,00

Costo della prestazione € 100,00

Rimborso del 50%

Indennizzo € 50,00

### **b) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI (TICKET)**

La garanzia prevede il rimborso della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) sostenuta dall'assicurato per l'acquisto di medicinali, compresi nella categoria “medicinali” dell'Informatore Farmaceutico edito da Codifa, presente in tutte le farmacie (intendendosi pertanto

esclusi i parafarmaci nonché i medicinali omeopatici e galenici), prescritti dal medico curante o dallo specialista.

L'Assicurato dovrà presentare la ricetta medica (ricetta rossa SSN) in copia e la regolare fattura (o scontrino nominativo parlante con allegate le fustelle dei medicinali) a lui intestata con la specifica dei prodotti acquistati; sarà comunque valida ai fini della risarcibilità l'indicazione sulla ricetta, da parte del farmacista, del costo dei singoli prodotti con il timbro della farmacia unitamente allo scontrino fiscale rilasciato dalla stessa per il totale.

### **CONDIZIONI DI LIQUIDAZIONE/RIMBORSO**

#### **Carenza**

E' prevista una carenza di 90 giorni.  
Non è prevista carenza in caso di infortunio.

#### **Massimale**

Il massimale per anno e per persona è il seguente:

- € 250

#### **Franchigia/Scoperto**

In Strutture non Convenzionate RBM Salute

E' prevista l'applicazione di uno scoperto del 50% sulla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket).

## **PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE**

### **H) TRATTAMENTI FISIOTERAPICI/RIABILITATIVI E AGOPUNTURA**

La Società provvede al pagamento delle seguenti spese conseguenti a malattia o a infortunio:

- trattamenti fisioterapici e riabilitativi **solo se praticati presso Centri Medici;**
- noleggio di apparecchiature per trattamenti fisioterapici e riabilitativi;
- **agopuntura purché praticata da medico.**



### **CONDIZIONI DI LIQUIDAZIONE/RIMBORSO**

#### **Carenza**

**E' prevista una carenza di 150 giorni.**

Non è prevista carenza in caso di infortunio.

#### **Massimale**

La Società provvede al rimborso delle spese della presente garanzia **entro i massimali per anno e per persona previsti dal livello di Protezione prescelto condivisi con la garanzia E. VISITE SPECIALISTICHE/ACCERTAMENTI (vedi Art. 22 "Schede riassuntive").**

#### **Franchigia/Scoperto**

Le spese per le prestazioni erogate all' Assicurato **vengono liquidate lasciando a carico dell'Assicurato gli scoperti e le franchigie previsti dal livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 "Schede riassuntive").**

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, di seguito SSN, i ticket sono rimborsati al 100%.

Esempio Fascia Standard - Protezione Plus:

**Regime di assistenza diretta**

Massimale condiviso con **SE** € 2.000,00

Costo della prestazione di agopuntura (3 prestazioni, unica prescrizione) in assistenza diretta € 294,00

Scoperto 20% minimo € 60,00

Prestazione autorizzata € 294,00 (di cui € 234,00 a carico della Società e € 60,00 a carico dell'Assicurato perché lo scoperto del 20% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)

## I) CURE DENTARIE

La Società rimborsa le spese sanitarie odontoiatriche sostenute **esclusivamente per le prestazioni riportate nell'Allegato 1 "Elenco delle prestazioni odontoiatriche"** suddivise nelle seguenti quattro classi secondo la complessità:



- igiene e prevenzione;
- cure di I livello;
- cure di II livello;
- cure di III livello.

### Visita odontoiatrica annuale di controllo e prevenzione

La Società provvede al pagamento di una visita odontoiatrica di controllo e prevenzione (prestazione 02, comprensiva delle prestazioni 07 o 08) una volta all'anno, **nei limiti previsti dall'Allegato 1 "Elenco delle prestazioni odontoiatriche"**.

Inoltre, per ciascun Assicurato di età inferiore a 13 anni, è anche prevista la sigillatura dei solchi per elemento (prestazione 09), **purché avvenga una sola volta nell'arco temporale di validità della polizza.**

## CONDIZIONI DI LIQUIDAZIONE/RIMBORSO

### Carenza

La garanzia decorre:

- per le cure di I livello: carenza di 3 mesi, poi da 3 a 6 mesi rimborso 50% dell'importo rimborsabile, oltre i 6 mesi 100%;
- per le cure di II livello: carenza di 3 mesi, poi da 3 a 6 mesi rimborso 30% dell'importo rimborsabile, da 6 a 12 mesi 60% dell'importo rimborsabile, oltre i 12 mesi 100%;
- per le cure di III livello: carenza di 6 mesi, poi da 6 a 12 mesi rimborso 30% dell'importo rimborsabile, da 12 a 24 mesi 60% dell'importo rimborsabile, oltre i 24 mesi 100%.

Non è prevista carenza per l'igiene e la prevenzione.

### Massimale

La Società provvede al rimborso delle spese della presente garanzia **entro i massimali per anno e per persona previsti dal livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 "Schede riassuntive")**.

### Franchigia/Scoperto

Le spese per le prestazioni erogate all'Assicurato vengono liquidate entro i limiti previsti dall'Allegato 1 "Elenco delle prestazioni odontoiatriche".

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, i ticket sono rimborsati al 100%.

Esempio Fascia Alta - Protezione Top:

#### Regime di assistenza diretta

Massimale € 4.000,00

Costo della prestazione Cavità di II classe di Black € 170,00

Prestazione autorizzata € 65 (entro il limite del Tariffario previsto per la prestazione)

## **Art.24 Presenza di più coperture assicurative**

**Qualora l'Assicurato risulti già in copertura per le spese sanitarie anche presso un altro Assicuratore, Ente, Cassa o Fondo sanitario, la presente assicurazione opererà sempre a secondo rischio, cioè in eccedenza dei limiti previsti da altre Assicurazioni o contratti stipulati dall'Assicurato con Enti, Casse e Fondi integrativi sanitari per malattia o infortunio.**

Il rimborso avverrà per la parte di spesa rimasta eventualmente scoperta dopo la conclusione della pratica del rimborso prioritariamente richiesto all'altro Assicuratore, Ente, Cassa o Fondo fino alla

concorrenza del massimale previsto dal livello di Protezione prescelto (vedi Art. 22 “Schede riassuntive”) applicando le condizioni di polizza previste (franchigie, scoperti e massimali).

A tale scopo l'Assicurato dovrà presentare la documentazione di spesa unitamente al foglio di liquidazione dell'altro Assicuratore, Ente, Cassa o Fondo.

### **CAPITOLO 3 - DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DELL'ASSICURAZIONE**

#### **Art.25 Patologie pregresse**

Sono escluse dall'assicurazione le malattie (anche croniche e recidivanti), malformazioni e stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi, anteriormente alla data di decorrenza della polizza.

Tuttavia, nel caso di rinnovo dei contratti di durata pari a 5 anni, la copertura delle patologie preesistenti note all'Assicurato al momento della prima sottoscrizione della polizza è prestata alle seguenti condizioni per prestazioni effettuate a partire dal sesto anno di copertura:

- in caso di rinnovo dell'assicurazione per 1 anno, rimborso del 25% dell'importo rimborsabile/liquidabile;
- in caso di rinnovo dell'assicurazione per 3 anni, rimborso del 35% dell'importo rimborsabile/liquidabile;

in caso di rinnovo dell'assicurazione per 5 anni, rimborso del 50% dell'importo rimborsabile/liquidabile.

#### **Art.26 Esclusioni**

**Sono esclusi dall'assicurazione:**

- 1) gli infortuni avvenuti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli in genere od in conseguenza di proprie azioni delittuose o atti autolesivi;**
- 2) gli infortuni, le patologie e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti (salvo la somministrazione terapeutica) o allucinogeni;**
- 3) gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport: salto dal trampolino con gli sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, immersioni con autorespiratore, football americano, pugilato, atletica pesante, lotta in tutte le sue forme, alpinismo con scalata di rocce e ghiacciai superiore al 3° grado della scala francese, speleologia, sport aerei, sport comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore (e relative corse, gare, prove); mountain bike e “downhill”;**
- 4) gli infortuni derivanti da gare professionistiche e relative prove ed allenamenti;**
- 5) le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico o sociale a cui l'Assicurato abbia preso parte volontariamente, nonché di qualsiasi atto di terrorismo;**
- 6) le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni nucleari, trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo l'uso terapeutico;**
- 7) le conseguenze di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti;**
- 8) le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ricomprese nel capitolo 5 (DISTURBI PSICHICI) della 9° revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD9-CM) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dell'assunzione di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;**
- 9) l'interruzione volontaria della gravidanza;**
- 10) gli interventi di chirurgia plastica a scopo estetico, salvo i seguenti casi: i) a scopo ricostruttivo, anche estetico, per bambini che non abbiano compiuto il terzo mese di età e assicurati dalla nascita; ii) a scopo ricostruttivo a seguito di infortunio rimborsabile ai sensi di polizza; iii) a scopo ricostruttivo a seguito di interventi demolitivi, rimborsabili ai sensi di polizza, per tumori maligni;**

- 11) le cure dentarie, paradentarie, ortodontiche, le protesi dentarie e i trattamenti odontostomatologici (effettuati anche in regime di ricovero, Day Hospital, Intervento Ambulatoriale), salvo quanto previsto dalla garanzia “Cure dentarie”;
- 12) le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto, salvo quanto previsto dalla garanzia C) “Interventi neonatali per correzione malformazioni congenite”;
- 13) cure ed interventi per le conseguenze o complicanze di infortuni o malattie non rimborsabili ai sensi di polizza;
- 14) trattamenti di medicina alternativa o complementare, salvo quanto previsto alla lettera E) “Visite specialistiche/accertamenti” riguardo all’agopuntura manu medica;
- 15) le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M. dell’8/11/91 e successive modifiche) quali per esempio le omeopatiche e fitoterapiche;
- 16) ricoveri in lungodegenza;
- 17) le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita di qualsiasi tipo, impotenza, nonché tutte le prestazioni mediche e gli interventi chirurgici finalizzati o conseguenti alla modifica di caratteri sessuali primari e secondari;
- 18) la correzione dei vizi di rifrazione (miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia), salvo quanto eventualmente indicato;
- 19) gli interventi di chirurgia finalizzata alla cura dell’obesità (bariatrica), ad eccezione dei casi di obesità di III grado (Indice di Massa Corporea uguale o superiore a 40). Sono altresì escluse le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica;
- 20) le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi e le prestazioni non effettuate da medico o Centro medico, ad eccezione di quelle infermieristiche e i trattamenti fisioterapici e riabilitativi come normati nel paragrafo “Dopo il ricovero” della garanzia descritta alla lettera A) “Ricoveri con o senza intervento, Day Hospital, Day Surgery, Interventi ambulatoriali, Parto fisiologico, Parto cesareo/Aborto terapeutico”;
- 21) cure ed interventi relativi alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- 22) le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo, i vaccini;
- 23) le spese sostenute presso strutture non autorizzate ai sensi di legge o gli onorari di medici non iscritti al relativo albo professionale e/o privi di abilitazione professionale;
- 24) ricoveri impropri;
- 25) gli infortuni occorsi precedentemente alla data di decorrenza della polizza nonché le relative conseguenze e complicanze;
- 26) le malattie (anche croniche e recidivanti), malformazioni, stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi, anteriormente alla data di decorrenza della polizza;
- 27) i parafarmaci e i medicinali non compresi nella categoria “medicinali” dell’Informatore Farmaceutico edito da Codifa, nonché i medicinali omeopatici e galenici;
- 28) le operazioni navali, militari, aeronautiche;
- 29) le applicazioni di carattere estetico;
- 30) le cure omeopatiche ed omeopatia in genere;
- 31) ogni conseguenza di anoressia e bulimia.

#### **Art.27 Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili le persone di età superiore a 70 anni. Per gli Assicurati che raggiungano il limite di età, la copertura cessa alla scadenza del contratto, salvo specifica deroga.

Se la polizza prevede più persone assicurate si fa riferimento all’età della persona più anziana; non possono essere rinnovate polizze con Assicurati di età pari o superiore a 80 anni.

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza e sieropositività HIV. Nel caso di manifestazione di una di queste malattie nel corso della validità della polizza, l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 1898 del Codice Civile. È prevista

la possibilità di accedere alla copertura anche ai soggetti portatori di handicap mentali, o che assumono farmaci psicotropi a scopo terapeutico, nei limiti di quanto previsto dalle esclusioni. Come previsto dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui la Società riceva una proposta assicurativa inadeguata, lo comunica al potenziale Assicurato.

## CAPITOLO 4 - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

### Art.28 Oneri in caso di Sinistro

Il sinistro deve essere denunciato dall'Assicurato alla Società non appena ne abbiano la possibilità. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.**

Per le prestazioni ospedaliere, la data del sinistro è quella in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l'intervento chirurgico in ambulatorio; per le prestazioni extraospedaliere la data del sinistro è quella della prima prestazione sanitaria erogata, relativa allo specifico evento. Per le prestazioni fisioterapiche ed odontoiatriche la data evento è quella in cui è eseguita la singola prestazione relativa allo specifico evento.

Qualora l'Assicurato riceva rimborso da parte di Fondi o Enti è **necessario l'invio della documentazione di liquidazione di tali enti unitamente alle fotocopie delle fatture relative al suddetto rimborso.**

**Eventuale documentazione redatta in lingua diversa dall'Italiano, dall'Inglese, dal Francese e dal Tedesco dovrà essere corredata di traduzione in Italiano. In mancanza, eventuali spese di traduzione resteranno a carico dell'Assicurato.**

**L'Assicurato, i suoi familiari o i suoi aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.**

**Nel caso in cui, durante il periodo di validità della polizza, sopravvenga il decesso dell'Assicurato titolare della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi devono darne immediatamente avviso alla Società e gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere assolti dagli eredi aventi diritto per richiedere il rimborso dei sinistri presentati o ancora da presentare fino alla scadenza della copertura.**

**Nell'eventualità descritta, sarà necessario esibire ulteriori documenti quali:**

- **certificato di morte dell'Assicurato;**
- **copia autenticata dell'eventuale testamento, ovvero Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà** che ne riporti gli estremi e che dia menzione che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato; inoltre, la suddetta Dichiarazione dovrà contenere l'indicazione di quali siano gli eredi testamentari, le loro età e relative capacità di agire;
- **in assenza di testamento, Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (in originale o in copia autenticata) resa dal soggetto interessato dinanzi a pubblico ufficiale** dalla quale risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento nonché le generalità, l'età e la capacità di agire degli eredi legittimi e che non vi siano altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità;
- **eventuale copia autentica di Decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la Società alla liquidazione del capitale e contestualmente permette la riscossione delle quote destinate ai beneficiari minorenni/incapaci di agire;**
- **fotocopia di un documento d'identità valido e del tesserino fiscale di ciascun erede;**
- **dichiarazione sottoscritta da tutti gli eredi, indicante il codice IBAN di un unico conto corrente su cui effettuare i bonifici relativi ai rimborsi dei sinistri presentati o ancora da**

presentare fino alla scadenza della copertura come normato all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione (CDA).

Si precisa che qualora l'Assicurato intenda utilizzare una struttura e/o un medico e/o un odontoiatra convenzionati con RBM Assicurazione Salute ha sempre l'obbligo di accedervi in regime di assistenza diretta, contattando preventivamente la Centrale Operativa.

Tutte le prestazioni sanitarie/odontoiatriche o cicli di cura/terapie iniziate in un determinato esercizio saranno imputate, fino a concorrenza, al massimale previsto per ciascuna garanzia in tale periodo di assicurazione, dal momento che la patologia oggetto di copertura ed il conseguente trattamento (sinistro) si sono verificati in tale esercizio. L'eventuale quota di spesa non assorbibile all'interno del massimale annuo rimarrà a carico dell'Assicurato.

Il pagamento di eventuali imposte, ivi compresa quella di bollo, dovute per le prestazioni oggetto della presente copertura assicurativa, rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato; non sono dovute dalla Società le spese sostenute dall'Assicurato per eventuali oneri amministrativi di qualsivoglia natura (ad esempio le spese per il rilascio di copia della cartella clinica).

#### **Procedura operativa - Regime di assistenza diretta**

##### **a) Prima della prestazione**

Per ricevere prestazioni in regime di assistenza diretta, l'Assicurato dovrà preventivamente richiedere l'emissione del VoucherSalute® alla Centrale Operativa (operativa 24 ore su 24, 365 giorni l'anno).

La Centrale Operativa, se superati positivamente i controlli di natura amministrativa e medico assicurativa della richiesta avanzata, rilascia all'Assicurato un VoucherSalute® entro 7 giorni di calendario dalla richiesta completa della documentazione giustificativa necessaria. Qualora vengano richieste integrazioni alla documentazione sanitaria, il termine di 7 giorni viene quindi a decorrere dal giorno di ricezione della documentazione completa.

Il VoucherSalute® contiene evidenza delle eventuali spese che rimangono a carico dall'Assicurato (a titolo esemplificativo franchigie, scoperti).

Il rilascio del VoucherSalute® può essere richiesto attraverso:

- app mobile
- portale web
- numeri telefonici dedicati: - 800.91.62.63. da telefono fisso (numero verde); - +39 0422.17.44.087 da telefono cellulare e per chiamate dall'estero.

**L'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa le seguenti informazioni:**

- cognome e nome della persona che deve effettuare la prestazione;
- recapito telefonico della persona che deve effettuare la prestazione;
- prestazione da effettuare.

L'Assicurato potrà ricercare la struttura sanitaria convenzionata presso cui effettuare la prestazione tramite accesso alla propria area riservata o alla app mobile, nonché attraverso l'interlocuzione telefonica con la Centrale Operativa.

Compatibilmente con le disponibilità territoriali, saranno individuate fino a 3 strutture convenzionate alternative (nel caso di ricovero, anche le équipe mediche) in grado di garantire l'impegno all'effettuazione della prestazione entro 30 giorni dal rilascio del VoucherSalute®.

L'Assicurato confermerà una delle strutture convenzionate proposte, ovvero potrà individuarne una diversa; in quest'ultimo caso non è garantita da parte della Centrale Operativa l'esecuzione della prestazione entro 30 giorni dal rilascio del VoucherSalute®.

Con riferimento alle prestazioni che hanno un limite massimo di giorni per poter essere usufruite (come per esempio le prestazioni post ricovero) o nell'ipotesi in cui sia prossima la scadenza della copertura assicurativa, si ricorda all'Assicurato di richiedere per tempo il rilascio del VoucherSalute® perché la sua validità in questi casi è condizionata ai minori giorni che residuano rispettivamente al raggiungimento del limite previsto dalla garanzia o alla cessazione della copertura (ad esempio se le prestazioni post ricovero potessero essere eseguite fino al 30 novembre e il VoucherSalute® fosse rilasciato il giorno 10 Novembre, quest'ultimo avrà validità di 20 giorni ai fini della esecuzione delle prestazioni). Nel caso in cui l'Assicurato non si attivasse per tempo si ricorda che non è garantita l'esecuzione della prestazione in tempi inferiori a 30 giorni e pertanto potrebbe non essere operante la copertura.

L'Assicurato dovrà trasmettere alla Centrale Operativa - tramite portale web o app mobile o a mezzo mail all'indirizzo [consulenti@rbmsalute.it](mailto:consulenti@rbmsalute.it) o via fax, al numero 0422.17.44.587 – la seguente documentazione:

- **prescrizione medica** (compresa la prescrizione medica elettronica) in corso di validità secondo la normativa regionale tempo per tempo vigente, **contenente il quesito diagnostico/diagnosi e la patologia per la quale è richiesta la prestazione specificata. Non è richiesta la prescrizione per le prestazioni di prevenzione (sanitaria ed odontoiatrica).**  
È richiesta necessariamente la prescrizione del medico di base per le seguenti prestazioni: alta specializzazione, analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici e visite specialistiche.  
Per le prestazioni diverse da quelle su indicate, la prescrizione deve essere predisposta da un medico diverso dal medico specializzato che effettuerà (direttamente o indirettamente) la prestazione, ovvero, qualora il medico prescrittore sia anche erogatore delle prestazioni effettuate, le stesse devono essere attestate mediante trasmissione del relativo referto.
- Per le prestazioni diverse dalla garanzia Ricovero, la Centrale Operativa potrà ritenere sufficiente la sola lettura della prescrizione, non richiedendo anche la trasmissione della stessa in tale fase. **copia del tesserino "esenzione 048"** in caso di prestazioni oncologiche di follow-up;
- **in caso di infortunio:**
  - ⇒ **il referto del Pronto Soccorso**, in quanto l'infortunio dovrà essere oggettivamente documentabile. **In caso di cure dentarie da infortunio le stesse dovranno essere congrue con le lesioni subite e l'infortunio dovrà essere oggettivamente comprovato con idonea documentazione a supporto (referto di Pronto Soccorso, OPT, radiografie e fotografie);**
  - ⇒ **qualora l'evento dannoso sia ascrivibile alla responsabilità di un terzo, anche il nominativo ed il recapito del terzo responsabile. In caso di incidente stradale - in concomitanza con la prima richiesta di attivazione dell'assistenza sanitaria in forma diretta, avente ad oggetto prestazioni sanitarie rese necessarie in conseguenza dello stesso - l'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società anche il verbale relativo all'incidente redatto dalle forze dell'ordine intervenute, o il Modulo CID (constatazione amichevole).**

**Si precisa che, anche per le prestazioni odontoiatriche, l'Assicurato dovrà di volta in volta richiedere singolarmente l'emissione del VoucherSalute® per ogni prestazione che deve eseguire e che non saranno prese in considerazione richieste di autorizzazioni che pervengano direttamente dagli Studi Odontoiatrici.**

Il VoucherSalute<sup>®</sup>, qualora la Centrale Operativa abbia concluso positivamente i controlli di natura amministrativa e medico assicurativa della richiesta avanzata, è trasmesso all'Assicurato **a mezzo e-mail o sms**, dall'Assicurato e contestualmente anche alla struttura convenzionata individuata. L'Assicurato dovrà indicare all'atto della richiesta della prestazione sanitaria la modalità di ricezione tra sms o e-mail del VoucherSalute<sup>®</sup>. Qualora l'Assicurato non sia dotato di uno smartphone, per accedere alla struttura sanitaria dovrà scegliere come mezzo di ricezione del VoucherSalute<sup>®</sup> la mail ed eventualmente stampare lo stesso da un qualsiasi PC.

All'interno del sms o della email sarà presente un *link web* breve (c.d. "*tiny link*") che consentirà la visualizzazione del VoucherSalute<sup>®</sup> sullo schermo del *device*. Il VoucherSalute<sup>®</sup> potrà contenere una forma visibile del QR code per l'accesso in struttura sanitaria.

Come anticipato, la scadenza del periodo di validità del VoucherSalute<sup>®</sup> è fissata in 30 giorni dalla data di emissione dello stesso; nel caso in cui il VoucherSalute<sup>®</sup> fosse scaduto, l'Assicurato potrà richiederne la ri-emissione immediata entro un massimo di 7 giorni di calendario dal giorno della scadenza (l'Assicurato non dovrà più attendere il decorso di ulteriori 7 giorni di calendario dalla richiesta) tramite la propria Area Riservata o l'App Mobile senza necessità di allegare nuovamente la documentazione già trasmessa. Diversamente, trascorsi i predetti 7 giorni dalla scadenza del voucher, l'Assicurato dovrà richiedere l'emissione di un nuovo Voucher Salute<sup>®</sup>, riallegando integralmente la documentazione necessaria. Il VoucherSalute<sup>®</sup> sarà rinnovabile a partire dal 20mo (ventesimo) giorno dalla sua emissione per un numero massimo di ulteriori due volte, quindi con una finestra complessiva di validità di 90 giorni, a meno di limiti di permanenza in copertura che intervengano prima dei 90 giorni per raggiungimento del termine previsto per usufruire della garanzia o per cessazione della copertura **(Esempio: il VoucherSalute<sup>®</sup> è emesso il 01/03/2019; a partire dal 20/03/2019 l'Assicurato che non lo abbia ancora utilizzato potrà generarne uno nuovo che avrà 30 giorni di validità a decorrere dalla sua nuova emissione. Il primo VoucherSalute<sup>®</sup> non potrà più essere utilizzato. È consentita una ulteriore ri-emissione del VoucherSalute<sup>®</sup>, per una validità di ulteriori 30 giorni. In ogni caso, se il primo VoucherSalute<sup>®</sup> è stato emesso il 01/03/2019 la durata complessiva di validità, anche in caso di utilizzo di entrambe le possibilità di ri-emissione, non potrà superare la data del 29/05/2019 – totale 90 gg. dal 01/03/2019).**

Qualora la richiesta di ri-emissione avvenga prima che siano trascorsi i 30 giorni di validità (e comunque dal 20mo giorno di emissione del Voucher stesso), gli eventuali giorni di validità non usufruiti andranno perduti.

Il VoucherSalute<sup>®</sup> non potrà essere annullato dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia, per motivi eccezionali, la necessità di farlo dovrà contattare direttamente la Centrale Operativa.

**In sede di accesso presso la Struttura Sanitaria convenzionata, l'Assicurato, per poter ricevere la prestazione autorizzata, dovrà esibire il VoucherSalute<sup>®</sup> ricevuto dalla Centrale Operativa e consegnare la prescrizione medica.**

L'Assicurato deve comunicare preventivamente alla Centrale Operativa qualsiasi modifica e/o integrazione alla prestazione autorizzata, per il rilascio, esperiti positivamente i controlli amministrativi e tecnico medici del caso, del nuovo VoucherSalute<sup>®</sup>.

La deroga alla necessaria preventiva richiesta di autorizzazione alla Centrale Operativa per l'attivazione del regime di assistenza diretta e comunque per l'accesso alle strutture sanitarie convenzionate è prevista per i soli casi di emergenza di cui al successivo § b).

**Restano a carico dell'Assicurato eventuali somme non riconosciute dalle presenti condizioni di assicurazione (a titolo esemplificativo franchigie e scoperti).**

La Società effettua il pagamento diretto delle spese indennizzabili a termini di polizza secondo le condizioni della convenzione stipulata dalla Società con le Case di Cura, i professionisti e i centri clinici convenzionati.

**b) Eccezione: casi di urgenza medico-sanitaria (solo per ricovero)**

**Esclusivamente per la garanzia Ricovero, in ipotesi di assoluta impossibilità a contattare preventivamente la Centrale Operativa, l'Assicurato potrà richiedere il rilascio del VoucherSalute® entro i 5 giorni successivi dall'inizio del ricovero e in ogni caso prima della sua dimissione dalla struttura convenzionata qualora fosse passato un minor numero di giorni.**

Dovrà essere contattata la Centrale Operativa che provvederà a trasmettere apposito modulo da far compilare alla struttura sanitaria presso cui l'Assicurato è ricoverato.

**Il modulo compilato va ritrasmesso alla Centrale Operativa** tramite mail all'indirizzo **polizzeindividuali@rbmsalute.it** o a mezzo fax **(0422.17.44.587)** **allegando** il referto del medico che ha disposto il ricovero d'urgenza o, nel caso di infortunio, il referto del Pronto Soccorso, redatti nelle 24 ore successive all'evento.

Resta inteso che la valutazione finale sulla effettiva sussistenza del requisito della gravità rispetto al singolo caso è comunque rimessa all'apprezzamento della Centrale Operativa; a tale valutazione rimane subordinata l'attivazione della procedura d'urgenza.

**La procedura d'urgenza non è attivabile relativamente a ricoveri erogati in regime di assistenza diretta all'estero, per i quali l'Assicurato sarà in ogni caso tenuto a ricevere l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.**

**c) La prenotazione**

**L'Assicurato, ottenuto il VoucherSalute®, prenoterà personalmente la prestazione contattando direttamente la Struttura Convenzionata.**

**L'Assicurato ha l'obbligo di non fissare l'appuntamento con la struttura convenzionata se non è già in possesso del VoucherSalute®; eventuali disservizi che dovessero derivare da una diversa modalità di contatto con la Struttura Convenzionata produrranno il mancato rilascio del VoucherSalute® che comporterà la mancata autorizzazione della prestazione sanitaria in regime di assistenza diretta.**

**La struttura sanitaria utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da RBM avrà visibilità del VoucherSalute® emesso, in modo da poterlo verificare in fase di prenotazione dell'appuntamento.**

**Dalla stessa piattaforma la Struttura potrà confermare alla Centrale Operativa la data di esecuzione della prestazione.**

**Nel caso in cui il VoucherSalute® fosse scaduto, l'Assicurato dovrà richiederne immediatamente la ri-emissione tramite la propria Area Riservata o App mobile, entro i termini indicati nel precedente paragrafo.**

**d) Mancata attivazione della Centrale Operativa**

**Qualora l'Assicurato acceda a strutture sanitarie convenzionate senza ottemperare agli obblighi di attivazione preventiva della Centrale Operativa, la prestazione non potrà essere liquidata in regime di assistenza diretta né presentata a rimborso.**

**e) Dopo l'esecuzione della prestazione**

A prestazione avvenuta, l'Assicurato dovrà controfirmare la fattura emessa dalla Struttura Convenzionata, in cui sarà esplicitata l'eventuale quota a carico dello stesso (per eventuali scoperti, franchigie, prestazioni non contemplate dalla Condizioni di Assicurazione), nonché, in caso di ricovero, le spese non strettamente relative alla degenza (ad esempio telefono, televisione, bar, cartella clinica, diritti amministrativi, ecc.).

Il pagamento diretto delle spese, nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, è effettuato previo ricevimento da parte della struttura sanitaria della fattura e della documentazione medica richiesta in sede di autorizzazione all'Assicurato e/o alla Struttura Sanitaria (prescrizione medica, diagnosi e/o quesito diagnostico, cartella clinica contenente anche l'anamnesi prossima e remota in caso di ricovero, radiografie, referti radiologici e referti istologici, fotografie).

### Procedura operativa - Regime Rimborsuale

#### a) Richiesta di rimborso cartacea

Per ottenere il rimborso, l'Assicurato, al termine del ciclo di cure, non appena disponibile tutta la documentazione medica completa, dovrà compilare in ogni sua parte il Modulo di richiesta di rimborso reperibile sul sito [www.rbmsalute.it](http://www.rbmsalute.it) (sezione Polizze Sanitarie Individuali – Modulistica) ed allegare in fotocopia la seguente documentazione giustificativa:

- 1) **documentazione di spesa quietanzata** (fatture, notule, ricevute), emessa da Istituto di Cura o da Centro Medico. La fattura emessa da studio medico o medico specialista, dovrà riportare in modo evidente e leggibile la specializzazione del professionista che dovrà risultare coerente con la diagnosi. **Tutta la documentazione dovrà essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge.**
- 2) **cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), in caso di Ricovero anche in Day Hospital;**
- 3) **prescrizione medica (compresa quella elettronica) in corso di validità secondo la normativa regionale tempo per tempo vigente, attestante la natura della patologia e le prestazioni effettuate, in caso di garanzie diverse dalle ospedaliere. È richiesta necessariamente la prescrizione del medico di base per le seguenti prestazioni: alta specializzazione, analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici e visite specialistiche;**
- 4) **dettagliata relazione medica attestante la natura della patologia e le prestazioni effettuate, in caso di Intervento Ambulatoriale;**
- 5) **certificato del medico oculista o dell'ottico optometrista regolarmente abilitato, attestante la modifica del visus, in caso di acquisto lenti (se previste dall'opzione prescelta), intendendosi comunque escluse le lenti "usa e getta". Si precisa che andrà specificato se si tratta di prescrizione per prime lenti; si precisa inoltre che è necessario presentare il certificato di conformità rilasciato dall'ottico, come da D. Lgs del 24.02.97 n.46. La richiesta di rimborso per le lenti a contatto dovrà essere presentata in un'unica soluzione entro la fine dell'anno;**
- 6) **copia del tesserino "esenzione 048" in caso di prestazioni oncologiche di follow-up (visite, accertamenti, ecc.);**
- 7) **in caso di trattamenti fisioterapici:**
  - i. prescrizione del medico di base o dello specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata;
  - ii. indicazione del titolo di studio del medico/specialista che ha effettuato la prestazione.  
**Le richieste di rimborso per trattamenti fisioterapici dovranno essere presentate al termine della cura.**
- 8) **in caso di prestazioni ricevute in Regime Misto, l'Assicurato dovrà produrre alla Società anche un modulo sottoscritto dalla Struttura convenzionata con cui la stessa attesta l'avvenuto pagamento delle prestazioni erogate dall'Equipe non convenzionata.**
- 9) **in caso di infortunio:**
  - ⇒ **il referto del Pronto Soccorso, in quanto l'infortunio dovrà essere oggettivamente documentabile. In caso di cure dentarie da infortunio le stesse dovranno essere congrue con le lesioni subite e l'infortunio dovrà essere oggettivamente comprovato con idonea documentazione a supporto (referto di Pronto Soccorso, OPT, radiografie e fotografie);**
  - ⇒ **qualora l'evento dannoso sia ascrivibile alla responsabilità di un terzo, anche il nominativo ed il recapito del terzo responsabile. In caso di incidente stradale - in**

concomitanza con la prima richiesta di rimborso avente ad oggetto prestazioni sanitarie rese necessarie in conseguenza dello stesso - **l'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società anche il verbale relativo all'incidente redatto dalle forze dell'ordine intervenute, o il Modulo CID** (constatazione amichevole).

**10) quant'altro necessario ai fini della corretta liquidazione dei sinistri.**

**Il modulo ed i relativi allegati devono essere trasmessi al seguente indirizzo:**

**RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A.  
Ufficio Liquidazioni  
Via Enrico Forlanini 24  
31022 Preganziol (TV) Loc. Borgo Verde**

**La documentazione deve essere intestata all'Assicurato.**

Ai fini di una corretta valutazione del sinistro o della verifica della veridicità della documentazione prodotta in copia, la Società avrà sempre la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali della predetta documentazione.

**b) Richiesta di rimborso on line**

In alternativa alla procedura di rimborso cartaceo, l'Assicurato potrà trasmettere on line la propria richiesta di rimborso, unitamente alla relativa documentazione giustificativa medica e di spesa. A tal fine l'Assicurato dovrà accedere alla propria Area Riservata dal sito [www.rbmsalute.it](http://www.rbmsalute.it) (Gestisci la tua polizza on line – Polizze Individuali – Area Riservata – sinistri) oppure attraverso la App Mobile.

La documentazione viene trasmessa mediante un sistema di scansione ottica, che la Società considera giuridicamente equivalente all'originale ai fini dell'applicazione della presente copertura.

. La Società si riserva di effettuare, con i medici e con le Strutture Sanitarie, tutti i controlli necessari al fine di prevenire possibili abusi all'utilizzo di tale canale.

Per coloro che non dispongano di un accesso ad internet, le richieste di rimborso potranno essere avanzate attraverso il canale tradizionale (cartaceo), con le modalità descritte al precedente paragrafo.

**c) Restituzione delle somme indebitamente pagate**

In caso di ricovero in istituto di cura in struttura convenzionata con RBM Assicurazione Salute (pagamento diretto) qualora, sia nel corso della ospedalizzazione o successivamente alla stessa, si dovesse accertare la non validità della polizza o la sussistenza di condizioni o elementi che determinano l'inoperatività della garanzia o l'inefficacia dell'assicurazione, la Società ne darà comunicazione scritta all'Assicurato, il quale dovrà restituire alla Società stessa tutte le somme da questa indebitamente versate all'istituto di cura se già saldate dalla Società alla struttura e/o medici convenzionati, oppure dovrà saldare direttamente sia la struttura che i medici convenzionati.

**Sezione III**

**CAPITOLO 1 – ComfortSalute®**

Inoltre gli Assicurati con la presente polizza potranno beneficiare dei seguenti servizi erogati direttamente dalla Centrale Operativa senza costi aggiuntivi e nel rispetto della normativa in vigore:

**1. SERVIZIO DI CONSULENZA MEDICA, INFORMAZIONI SANITARIE E RICERCA DEGLI ISTITUTI DI CURA**

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi.

Le modalità di fornitura della consulenza medica si differenziano a seconda della natura della richiesta:

*a) Informazione ed orientamento medico telefonico*

Quando l'Assicurato necessita di consigli medico-sanitari generici e/o di informazioni sul reperimento di medici e strutture specialistiche sul territorio nazionale ed internazionale, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un esperto per un consulto telefonico immediato. Il servizio fornisce, inoltre, informazione sanitaria in merito a farmaci (composizione, indicazioni e controindicazioni), preparazione propedeutica ad esami diagnostici, profilassi da eseguire in previsione di viaggi all'estero. Qualora l'Assicurato, successivamente al predetto consulto, necessitasse di una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

*b) Consulenza sanitaria telefonica di alta specializzazione*

Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, la Centrale Operativa è in grado di mettere a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.

L'équipe medica di cui la Centrale Operativa si avvale provvede, all'occorrenza, ad individuare e segnalare all'Assicurato medici specialisti o centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il centro in questione avviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua.

Per una più approfondita valutazione delle condizioni di salute del paziente ed, eventualmente, individuare le strutture più appropriate per la cura dello stesso, i medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso dell'Assicurato.

*c) Consulenza telefonica medico specialistica*

Quando l'Assicurato necessita di una consulenza telefonica di carattere medico-specialistico, la Centrale Operativa può mettere a sua disposizione un'équipe di specialisti con i quali questi può conferire direttamente per ricevere informazioni di prima necessità.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

**2. SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PERMANENTE**

Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di ricevere un riscontro nell'ambito di richieste di consulenza medica generica e specialistica (in particolare cardiologia, ginecologia, ortopedia, geriatria, neurologia e pediatria), può mettersi in contatto con la Centrale Operativa 24 ore

su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi. La struttura dedicata al servizio si occupa direttamente sia dei contatti telefonici con gli Assicurati che con i medici/paramedici curanti, consentendo agli Assicurati di ricevere un riscontro costante attraverso un presidio medico continuativo.

Non è previsto alcun costo a carico dell'Assicurato per la chiamata.

Rimangono invece a suo carico i costi per gli eventuali interventi e/o visite a domicilio, con applicazione però di tariffe comunque convenzionate.

### **3. SECOND OPINION**

L'Assicurato, dopo aver fornito alla Centrale Operativa la documentazione clinica in suo possesso, può ricevere un secondo parere medico dalle migliori strutture specialistiche e centri di eccellenza presenti in Italia ed all'estero, complementare rispetto ad una precedente valutazione medica.

### **4. TUTORING**

L'Assicurato può disporre di un affiancamento costante e professionalmente qualificato per l'individuazione dei corretti percorsi terapeutici, per l'organizzazione di programmi di prevenzione personalizzati e per la gestione dei propri bisogni assistenziali. Il servizio è realizzato attraverso il coordinamento dei professionisti e dei mezzi resi disponibili nell'ambito della rete assistenziale e mediante l'interazione ed il costante supporto con la struttura di consulenza medica.

Il servizio non comporta costi per l'Assicurato da telefono fisso.

### **5. CARD ELETTRONICA (RBM ASSICURAZIONE SALUTE – PREVIMEDICAL)**

E' messo a disposizione degli Assicurati il servizio di accesso a tariffe agevolate al network sanitario per beneficiare dell'applicazione di tariffe convenzionate in caso di prestazioni non previste dal piano sanitario e/o di massimali esauriti.

Nel sito web [www.previmedical.it](http://www.previmedical.it) sarà visualizzabile l'elenco dei centri e degli operatori sanitari convenzionati, suddivisi per regioni e province aderenti al circuito card. Tali informazioni potranno altresì essere reperite attraverso l'interlocuzione con la Centrale Operativa.

La Card elettronica è nominativa e scaricabile attraverso la APP Mobile RBM Salute.

### **6. CONSULTAZIONE ON LINE - HOME INSURANCE**

Qualora l'Assicurato disponga di un accesso ad Internet potrà usufruire delle seguenti funzionalità.

#### ***Area riservata – Condizioni di assicurazione***

Accedendo al sito [www.rbmsalute.it](http://www.rbmsalute.it) l'Assicurato potrà visualizzare le presenti Condizioni di Assicurazione all'interno dell'"Area riservata – Condizioni di assicurazione" presente nella sezione "Gestisci la tua polizza on line – Polizze individuali".

Sarà sufficiente registrarsi (in caso di primo accesso) ed accedere con le proprie credenziali (login e password); le medesime credenziali potranno essere utilizzate anche per accedere all'Area riservata - Sinistri.

#### ***Area riservata – Sinistri***

Accedendo al sito [www.rbmsalute.it](http://www.rbmsalute.it) l'Assicurato può effettuare la preattivazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta o inoltrare le proprie richieste di rimborso con modalità telematiche accedendo alla "Area Riservata Sinistri" presente nella sezione "Gestisci la tua polizza on line – Polizze individuali".

L'Assicurato potrà anche:

- visualizzare e modificare i propri dati anagrafici e di contatto;
- ricercare le strutture convenzionate con il Network;
- consultare on line lo stato di elaborazione delle proprie pratiche di rimborso.

Sarà sufficiente registrarsi (in caso di primo accesso) ed accedere con le proprie credenziali (login e password); le medesime credenziali potranno essere utilizzate anche per accedere all'Area riservata - Condizioni di assicurazione.

### **App mobile**

L'Assicurato può accedere a "Citrus<sup>®</sup>", App mobile resa disponibile dalla Società per accedere alle seguenti funzioni:

- visualizzazione e modifica dei dati anagrafici e di contatto;
- visualizzazione dei recapiti utili per contattare la Centrale Operativa;
- ricerca delle strutture convenzionate con il Network;
- visualizzazione dello status e dei dettagli inerenti le proprie pratiche;
- pre-attivazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta.

L'Assicurato già registrato nell'Area Riservata – Sinistri utilizzerà le medesime credenziali (login e password) per accedere ai servizi tramite APP Mobile. In caso contrario, dovrà registrarsi all'Area Riservata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei sottoindicati articoli:



Amministratore Delegato e  
Direttore Generale  
RBM Assicurazione Salute Spa

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

- Art. 9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 10 Altre assicurazioni/coperture
- Art. 11 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio
- Art. 12 Tacito rinnovo
- Art. 14 Forma e modalità delle comunicazioni
- Art. 24 Presenza di più coperture assicurative
- Art. 26 Esclusioni
- Art. 27 Persone non assicurabili
- Art. 28 Oneri in caso di Sinistro

## ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

CODICE	PRESTAZIONE	TARIFFA (€)	NUMERO MASSIMO DI PRESTAZIONI ESEGUIBILI
<b>A – IGIENE E PREVENZIONE</b>			
02	Visita odontoiatrica	40	Una volta ogni 12 mesi per controllo programmato
07	Fluoroprofilassi	30	Una volta ogni 12 mesi fino ai 13 anni e solo in abbinamento al codice 02
08	Ablazione tartaro	40	Una volta ogni 12 mesi e solo abbinata al codice 02
09	Sigillatura dei solchi per elemento	15	Solo fino a 13 anni di età e 1 sola volta
<b>B – CURE DI I° LIVELLO</b>			
03	Rx endorale (per 2 elementi)	16	2 volte all'anno se non comprese nella prestazione
14	Estrazione di dente o radice	60	3 prestazioni all'anno
15	Estrazione di terzo molare in inclusione ossea e relative endorali	350	1 volta all'anno
19	Otturazione in composito o amalgama indipendente dalla classe o da più classi sullo stesso dente (se si tratta di otturazione preesistente, foto digitale endorale comprovante il rifacimento dell'otturazione)	80	3 prestazioni all'anno
21	Terapia o ritrattamento endodontici ad un canale compresa otturazione del canale e ricostruzione coronale e relative endorali	120	3 prestazioni all'anno
23	Terapia o ritrattamento endodontici a due canali compresa otturazione dei canali e ricostruzione coronale e relative endorali	160	3 prestazioni all'anno
25	Terapia o ritrattamento endodontici a tre o 4 canali compresa otturazione dei canali e ricostruzione coronale e relative endorali	200	3 prestazioni all'anno
39	Riparazione di protesi mobile in resina o scheletrica	100	1 ogni 3 anni
<b>C – CURE DI II° LIVELLO</b>			
05	Ortopantomografia	35	2 volte all'anno
10	Courettage gengivale (per 4 elementi)	40	Due prestazioni ogni 12 mesi
16	Apicectomia (esclusa terapia canalare) e relative endorali	300	1 prestazione all'anno
17	Rizotomia e relative endorali	120	2 prestazioni all'anno
18	Interventi di piccola chirurgia orale (frenulectomia – asportazione di epulide o cisti mucose – scappucciamento dell'ottavo – intervento chirurgico preprotetico) e relative endorali	120	3 prestazioni all'anno
40	Placca di svincolo o bite plane (da conservare i modelli e inviarli se richiesti)	300	1 volta ogni 24 mesi
41	Molaggio selettivo	50	Una tantum
42	Esame elettromiografico e/o kinesiografico (da inviare con fattura)	250	Una tantum

**D – CURE DI III° LIVELLO**

(Tutte le prestazioni protesiche devono essere accompagnate dalla relativa certificazione del laboratorio odontotecnico. I modelli di studio possono essere richiesti per verifica.)

04	Fotografia digitale endorale	8	Solo ove richiesta e in numero massimo di 2 (prima e dopo)
11	Gengivectomia in unica prestazione e relative endorali (per 4 elementi)	60	Una volta ogni 12 mesi comprovata da foto digitale endorale prima e dopo (esclude il codice 12)
12	Chirurgia muco-gengivale incluso qualsiasi tipo di lembo e suture e relative endorali (per 4 elementi)	150	Una volta ogni 5 anni comprovata da foto digitale endorale prima e dopo (esclude il codice 11)
13	Innesto autogeno o di materiale biocompatibile (sito singolo o multiplo)	260	1 sola volta "una tantum" per arcata
20	Intarsi in LP o LNP – Inlay e Onlay per elemento	300	2 prestazioni all'anno. Non ripetibile sullo stesso elemento prima di 5 anni
22	Terapia o ritrattamento endodontici ad un canale esclusa otturazione nel caso si tratti di perno/moncone e relative endorali	80	2 prestazioni all'anno
24	Terapia o ritrattamento endodontici a due canali esclusa otturazione nel caso si tratti di perno/moncone e relative endorali	120	2 prestazioni all'anno
26	Terapia o ritrattamento endodontici a tre o 4 canali esclusa otturazione nel caso si tratti di perno/moncone e relative endorali	160	2 prestazioni all'anno
27	Impianto osteointegrato per elemento	800	2 prestazioni all'anno. Non più ripetibili sullo stesso elemento
28	Corona provvisoria fissa in resina dura	40	3 prestazioni all'anno. Non ripetibile sullo stesso elemento prima di 5 anni
29	Perno moncone qualsiasi materiale	250	2 prestazioni all'anno. Non ripetibile sullo stesso elemento prima di 5 anni
30	Corona fusa in LP	350	3 prestazioni all'anno. Non ripetibile sullo stesso elemento prima di 5 anni
31	Corona o elemento in LP e ceramica	500	3 prestazioni all'anno. Non ripetibile sullo stesso elemento prima di 5 anni
32	Attacco di precisione	200	1 prestazione all'anno. Non ripetibile sullo stesso elemento prima di 5 anni
33	Rifacimento in ceramica su struttura di elemento fisso	150	1 prestazione all'anno. Non ripetibile sullo stesso elemento prima di 5 anni
34	Protesi mobile parziale in resina di un elemento compreso i ganci	100	1 prestazione all'anno. Non ripetibile sullo stesso elemento prima di 5 anni
35	Per ogni elemento in più	50	Solo correlato a 34
36	Protesi mobile in resina totale per arcata	900	1 prestazione all'anno. Non ripetibile sullo stesso elemento prima di 5 anni
37	Scheletrato in Cro-Co-Mo o lega non preziosa in un solo elemento	600	1 prestazione all'anno. Non ripetibile sullo stesso elemento prima di 5 anni
38	Per ogni elemento in più	70	Solo correlato a 37

## ALLEGATO 2 – ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI

### GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

#### **Cardiochirurgia**

- Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione.
- Sostituzione valvolare singola o multipla.
- Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi
- Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore).
- Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi.
- Asportazione corpi estranei o tumori del cuore.
- Reinterventi in CEC per protesi valvolari o settali, bypass Ao-Co.

#### **Chirurgia Vascolare**

- Interventi sull'aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale.
- Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi : carotidi, vertebrali, succlavie, renali, iliache.
- Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca.

#### **Neurochirurgia**

- Anastomosi dei vasi intra-extra cranici.
- Asportazione di tumori o aneurismi endocranici.
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica.
- Interventi endorachidei per asportazione di tumori, cordotomie, rizotomie e affezioni meningomidollari.
- Interventi per tumori della base cranica per via transorale.
- Interventi sulla cerniera atlo-occipitale.
- Interventi sull'ipofisi per via transfenoidale.
- Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi.
- Rizotomia chirurgica intracranica.
- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari.

#### **Chirurgia Toracica**

- Pneumonectomia, pleuropneumonectomia.
- Lobectomia polmonare o resezione segmentaria.
- Resezione bronchiale con reimpianto.
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare.
- Interventi sul mediastino per tumori.
- Asportazione totale del timo.

#### **Chirurgia Generale**

- Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo.
- Esofagectomia totale.
- Gastrectomia totale con linfadenectomia.
- Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica.
- Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava.
- Pancreaticoduodenectomia radicale.
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari.
- Colectomia totale con linfadenectomia.
- Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale.

### ***Chirurgia Pediatrica***

- Asportazione tumore di Wilms.
- Atresia dell'esofago.
- Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino-perineale.
- Atresia dell'ano con fistola retto-ureterale, retto-vulvare: abbassamento addomino-perineale.
- Fistola congenita dell'esofago.
- Interventi per fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.
- Megacolon: resezione anteriore; operazione addomino-perineale secondo Duhamel o Swenson.
- Interventi per megauretere.
- Polmone cistico o policistico (lobectomia o pneumonectomia).
- Spina bifida: mielomeningocele.

### ***Chirurgia Ginecologica***

- Eviscerazione pelvica.
- Vulvectomy allargata con linfadenectomia.
- Isterectomia totale con annessiectomia e linfadenectomia per tumori maligni.

### ***Chirurgia Ortopedica***

- Artroprotesi totale di anca.
- Artroprotesi totale di ginocchio
- Artrodesi vertebrali per via anteriore.
- Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d'anca o di ginocchio.

### ***Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Maxillo-Facciale***

- Interventi demolitivi del massiccio facciale per tumori maligni.
- Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo per tumori maligni.
- Laringectomia totale, laringofaringectomia.
- Intervento per neurinoma dell'ottavo paio.

### ***Chirurgia Urologica***

- Nefrectomia allargata per tumore.
- Nefro-ureterectomia totale.
- Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia.
- Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale.
- Surrenalectomia.

### ***Trapianti d'organo***

- Tutti.

## **GRAVI EVENTI MORBOSI**

- Malattie cerebrovascolari;
- Neoplasie maligne;
- Gravi politraumi;
- Malattie cardiovascolari;
- Patologie degenerative del sistema nervoso centrale. determinanti invalidità e perdita dell'autosufficienza.

## ALLEGATO 3

### INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

RBM Assicurazione Salute S.p.A. in conformità all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in qualità di titolare del trattamento dei dati, La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui diritti che Lei potrà esercitare (ai sensi del Capo III del GDPR).

#### 1 Finalità del trattamento

##### a) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, anche sensibili <sup>(1)</sup>, al fine di fornire i servizi e/o prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge<sup>(2)</sup>, – non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi e/o prodotti assicurativi; pertanto il consenso prestato a tale fine risulta obbligatorio.

##### b) Trattamento dei dati personali per finalità promozionali

In caso di Suo esplicito consenso, i Suoi dati potranno essere utilizzati al fine di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto sulla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

#### 2 Modalità di trattamento e conservazione

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti<sup>(3)</sup>, sono solo quelli strettamente necessari per il conseguimento delle finalità sopra citate. I dati sono trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici e automatizzati, in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza, con modalità e procedure strettamente necessarie agli scopi descritti nella presente informativa, anche quando sono comunicati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo.

I Suoi dati sono trattati in Italia; eventualmente, ove necessario, potranno essere comunicati, per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della Unione Europea, a soggetti che fanno parte della c.d. catena assicurativa<sup>(4)</sup>.

I Suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate.

I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario per conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e sottoposti a trattamento.

Con riferimento alle finalità di cui al paragrafo 1 a), i dati personali verranno conservati per tutto il tempo di vigenza del rapporto contrattuale e comunque nel rispetto della vigente normativa.

Con riferimento alle finalità di cui al paragrafo 1 b), i dati personali verranno conservati nel rispetto della vigente normativa o fintantoché l'Interessato non avrà esercitato il proprio diritto di opposizione o revocato il proprio consenso.

#### Registrazione delle telefonate

La informiamo che le telefonate al Call center potranno essere registrate per motivi di sicurezza e per finalità di miglioramento del servizio di Customer Care.

Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che verranno forniti all'operatore.

La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato e potranno essere ascoltate solo da personale espressamente autorizzato.

#### Cookies

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito web della Società. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione

(che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

### **3 Comunicazione dei dati personali**

I Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti con funzioni di natura tecnica organizzativa e operativa che fanno parte della c.d. catena assicurativa<sup>(4)</sup>, eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, anche in Paesi dell'Unione Europea, o anche fuori della Unione Europea. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, in qualità di Responsabili o Incaricati ovvero in qualità di autonomi Titolari.

I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

### **4 Diritti dell'interessato**

Titolare del trattamento è RBM Assicurazione Salute S.p.A..

Ai sensi e nei limiti del Capo III del GDPR, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- a. accesso ai dati personali;
- b. rettifica dei propri dati personali (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione di Suoi dati non corretti anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
- c. revoca del consenso;
- d. cancellazione dei dati (diritto all'oblio) (ad esempio, in caso di revoca del consenso, se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento);
- e. limitazione del trattamento;
- f. opposizione al trattamento per motivi legittimi;
- g. portabilità dei dati (su Sua richiesta, i dati saranno trasmessi al soggetto da Lei indicato in formato che renda agevole la loro consultazione ed utilizzo);
- h. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

Per l'esercizio dei Suoi diritti ai sensi del Capo III del GDPR e per informazioni dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati, può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) inviando una mail all'indirizzo [privacy@rbmsalute.it](mailto:privacy@rbmsalute.it), o in alternativa scrivendo all'Ufficio Privacy presso la sede di RBM Assicurazione Salute S.p.A. Via Forlanini, 24 – 31022 Preganziol (TV).

### **5 Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati**

RBM Assicurazione Salute S.p.A., con sede in via Forlanini n. 24 - 31022 Loc. Borgo Verde di Preganziol (TV), è il titolare del trattamento al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti come previsto dal Capo III del GDPR scrivendo a [privacy@rbmsalute.it](mailto:privacy@rbmsalute.it) / [rbmsalutespa@pec.rbmsalute.it](mailto:rbmsalutespa@pec.rbmsalute.it)

Il Responsabile della protezione dei dati (RDP-DPO) è contattabile all'indirizzo [privacy@rbmsalute.it](mailto:privacy@rbmsalute.it).

#### Note

- 1) Per dati “sensibili” si intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, che il GDPR indica all’Art. 9 come “categorie particolari di dati personali”.
- 2) Ad esempio per disposizioni di IVASS, Garante Privacy, adempimenti in materia di accertamenti fiscali.
- 3) Ad esempio: contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario o danneggiato; coobbligati; altri operatori assicurativi (Agenti, Brokers di assicurazioni, Assicuratori etc.); soggetti che per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro etc.), forniscono informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
- 4) Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: agenti, subagenti produttori di agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali; strutture sanitarie ed altri erogatori convenzionali di servizi; società del Gruppo a cui appartiene la nostra società ed altre società di servizi, tra cui società cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa, postali, di revisione contabile e certificazione di bilancio o altri servizi di natura tecnico/organizzativa. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; altri organismi istituzionali quali IVASS, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, CONSAP, UCI, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, Anagrafe Tributaria, Forze dell’Ordine, Magistratura ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca D’Italia, Casellario Centrale Infortuni).

RBM Assicurazione Salute S.p.A.  
*Sede Legale e Direzione Generale:*  
via Forlanini 24 – 31022 Borgo Verde, Preganziol (TV)  
Tel. +39 0422 062700 – Fax: +39 0422 1745025  
[direzionecommerciale@rbmsalute.it](mailto:direzionecommerciale@rbmsalute.it)  
[rbmsalutespa@pec.rbmsalute.it](mailto:rbmsalutespa@pec.rbmsalute.it)

*Sede Secondaria:*  
via Victor Hugo,4 - 20123 Milano (MI)  
Tel. +39 02 91431789- Fax +39 02 91431702  
Internet: [www.rbmsalute.it](http://www.rbmsalute.it) - E-Mail: [info@rbmsalute.it](mailto:info@rbmsalute.it); [rbmsalutespa@pec.rbmsalute.it](mailto:rbmsalutespa@pec.rbmsalute.it)

---

RBM Assicurazione Salute S.p.A. - Socio Unico  
Capitale Sociale € 140.000.000 i.v. - C.C.I.A.A. di TV C.F./P. IVA 05796440963 - R.E.A. 360145  
Impresa iscritta al numero 1.00161 dell'Albo delle imprese di assicurazione, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2556 del 17/10/2007 (G.U. 02/11/2007 n. 255).

The logo consists of the letters 'AEC' in a bold, black, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the 'C'. The logo is centered within a thin blue rectangular border.

**AEC<sup>®</sup>**